

1

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.47 PREVIDENZA

INPS: i nuovi valori delle pensioni 2013

p.51 APPALTI

Le date chiave del 2013

p.62 EDILIZIA

Piano casa: tutte le proroghe

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 gennaio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Immobili – Lavoro, previdenza e professione – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Chimica e alimentare – Condominio	4
RASSEGNA NORMATIVA	
Energia – Impiantistica – Antincendio e prevenzione incendi – Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Rifiuti e bonifiche – Chimica e alimentare – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	22
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Lavoro, previdenza e professione – Sicurezza ed igiene del lavoro – Energia – Rifiuti e bonifiche	32
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
PENSIONI 2013: TUTTI I VALORI DOPO LA RIVALUTAZIONE	
Giuseppe Rodà, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 11.01.2013, n. 3 <i>L'Inps, a seguito della definizione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica, diffonde i nuovi valori delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 2013.</i>	47
Appalti	
APPALTI, LE DATE «CHIAVE» DEL 2013	
Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1 <i>Alcune novità sono già scattate, altre sono attese nel corso dell'anno alcune smetteranno di essere operative a fine 2013.</i>	51
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
FONDO DI GARANZIA, SI PARTE	
Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1 <i>Direttiva pagamenti, in arrivo la circolare Sviluppo-Infrastrutture con i chiarimenti: costruzioni incluse.</i>	55
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
STABILITÀ: TRA LE ALTRE NOVITÀ FISCALI IVA, RISCOSSIONE E IMU	
Matteo Ferraris, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 04.1.2013, n. 2 <i>Con l'intervenuta pubblicazione della legge di stabilità (legge n. 228/2012, S.O. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), si prosegue con l'analisi dei provvedimenti fiscali con particolare riferimento agli effetti della variazione dell'ordinaria aliquota Iva, alle importanti innovazioni in tema di riscossione e all'evoluzione dell'Imu e della fiscalità locale.</i>	57
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24	2

Edilizia e urbanistica

PIANO CASA, RAFFICA DI PROROGHE

Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1

Dal Piemonte alla Basilicata: 8 le Regioni che hanno allungato i termini per gli ampliamenti.

62

Catasto

STIMA DEI FABBRICATI SPECIALI E PARTICOLARI

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.01.2013, n. 921

Con circ. n. 6 del 30 novembre 2012, l'Agenzia del territorio ha fornito importanti indicazioni di carattere tecnico-estimativo per la determinazione delle rendite catastali relative alle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare. Si tratta, com'è noto, di fabbricati censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E per i quali la Direzione centrale del catasto, a causa dei numerosi quesiti ricevuti, ha avvertito la necessità di chiarire alcuni aspetti concernenti le metodologie tecnico-operative utilizzate per la determinazione delle relative rendite.

64

Mediazione

L'INCOSTITUZIONALITÀ DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Ettore Ditta, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.01.2013, n. 921

Come ampiamente previsto fin dall'inizio, la disciplina sulla mediaconciliazione obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 272 del 6 dicembre 2012. Resta però salva la possibilità di un utilizzo facoltativo della mediazione per la definizione del contenzioso.

71

Sicurezza ed igiene del lavoro

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVENZIONALE

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Guida Pratica per le Aziende, gennaio 2013, n. 1

Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpellati prevista dall'art. 12 co. 2, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di offrire risposta ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

77

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Catasto – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione – Rifiuti e bonifiche

82

News

Appalti

■ Istituita la banca dati nazionale dei contratti pubblici

Con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito anche solo AVCP) ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 il quale ha istituito la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Con questa delibera si è proceduto a: 1) individuare i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici; 2) istituire il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Con il sistema AVCPASS le stazioni appaltanti, per mezzo di apposite convenzioni con gli enti certificatori, potranno acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici; mentre gli operatori economici potranno inserire in questo sistema i documenti la cui produzione è posta a proprio carico ai sensi dell'articolo 6-bis comma 4 del d.lgs. 163/2006.

L'articolo 5 della delibera indica la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti che sono messi a disposizione per mezzo del sistema AVCPASS.

In particolare si tratta: a) visura registro delle imprese fornita da Unioncamere; b) certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; c) anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; d) certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa); e) certificato di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate; f) documento unico di regolarità contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); g) comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Il successivo articolo 6 indica la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario messo a disposizione tramite il medesimo sistema.

Infine l'articolo 9 prevede diverse scadenze temporali dalle quali decorrerà l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS:

a) dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;

b) dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;

c) a far data dal 1° luglio 2013 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà;

d) dal 1° ottobre 2013 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;

e) a far data dal 1° gennaio 2014 il regime di obbligatorietà è esteso anche agli appalti di cui al comma d).

(Fausto Indelicato <http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com>, gennaio 2013)

■ Principio di continuità delle sedute di gara

E' illegittima la procedura ad evidenza pubblica condotta in violazione della continuità delle operazioni di gara ed in contrasto con la trasparenza e l'imparzialità delle stesse. Questo il principio di diritto enunciato dalla III sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 31 dicembre 2012 n. 6714, nell'ambito di una gara per la fornitura di apparecchiature sanitarie.

Nel caso in esame, i Giudici di primo grado avevano ritenuto illegittimo il provvedimento di aggiudicazione emesso a seguito dell'apertura "riservata" delle buste contenenti le offerte tecniche, giudicando invece assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione riguardanti le modalità di conservazione dei plichi e i tempi di svolgimento delle operazioni di gara.

I Giudici di Palazzo Spada, affrontando in primo luogo la questione relativa all'apertura delle buste tecniche in seduta segreta, hanno evidenziato come la procedura in oggetto sia cristallizzata in un momento temporale precedente l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.l. 7.5.2012 e la pronuncia n. 13/2011 dell'Adunanza Plenaria.

La sentenza in commento afferma "...reputa il Collegio che l'art. 12 del d.l. 52/2012 valga a tenere fermi gli effetti delle procedure già chiuse o di quelle ancora pendenti, dove le buste siano state già aperte alla data del 9.5.2012, sebbene ciò sia avvenuto in seduta riservata; e che tale soluzione di diritto transitorio sia immune da vizi di costituzionalità o di incompatibilità comunitaria."

Non sono pertanto accolte le motivazioni fatte proprie dalla sentenza di primo grado e l'attenzione dei Giudici di appello è rivolta in particolar modo al principio di continuità delle operazioni di gara.

Sulla dilatazione dei tempi di svolgimento della procedura di gara il Collegio ha evidenziato che dalla prima seduta di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al provvedimento di aggiudicazione sono decorsi ben 14 mesi "...e che la sola fase di apertura e di esame delle offerte tecniche si è protratta dal 22.3.2011 al 16.1.2012, con l'avvertenza che nel periodo compreso tra queste due date, corrispondenti ad altrettante sedute riservate, la commissione giudicatrice si è riunita una sola volta ancora, il 13.6.2011."

Il Consiglio di Stato sottolinea che al fine di garantire l'imparzialità e la pubblicità dell'azione amministrativa le sedute di gara devono necessariamente ispirarsi ai principi di concentrazione e di continuità.

Pertanto, "...Se è anche vero che tale principio può conoscere delle eccezioni, ad esempio per la complessità delle operazioni di gara o per il numero delle offerte presentate, resta tuttavia fermo che l'intervallo tra una seduta e l'altra deve essere minimo e che debbono essere fornite adeguate garanzie di conservazione dei plichi (v. Cons. St., V, n. 8155/2010)."

In conclusione, è stato confermato il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti di gara sulla base della violazione dei ricordati principi di trasparenza, imparzialità e continuità delle operazioni di gara ad opera della stazione appaltante.

Tale violazione è avvalorata dal fatto che l'amministrazione non ha fornito alcuna verbalizzazione circa le modalità di conservazione dei plichi, né ha indicato un soggetto responsabile della loro custodia.

(Marco Porcu, <http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com>, gennaio 2013)

■ **Preavviso di ricorso: non e' necessario impugnare il diniego di autotutela**

Pare quanto meno dubbio che il privato abbia l'onere di impugnare il silenzio-diniego che segue alla presentazione dell'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Con la sentenza n. 6712 del 29 dicembre 2012 il Consiglio di Stato, sezione III, chiarisce quale sia la funzione dell'informativa di cui all'articolo 243-*bis* e interviene a riformare un recente orientamento di alcuni T.A.R. (T.a.r. Veneto, Sez. I - sentenza 16 ottobre 2012 n. 1278; T.a.r., Friuli Venezia Giulia, sez. I - sentenza 26 novembre 2012 n. 431) che avevano dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per i quali non si era provveduto ad impugnare tempestivamente il diniego (espreso o tacito) formatosi in seguito alla proposizione di questa informativa.

Per meglio comprendere la questione sembra utile riportare il testo dell'articolo 243-*bis* secondo il quale "...i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.[...] La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela".

Nella vicenda in oggetto, il ricorso era stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non aveva mai impugnato, né in termini né fuori termine, il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'articolo 243-*bis* comma 4, decorsi quindici giorni dalla presentazione della informativa.

I giudici della III sezione, dopo aver richiamato la giurisprudenza formata in tema di silenzio-rigetto, hanno così deciso "... il testo dell'art. 243-*bis* lascia intendere che il legislatore non abbia voluto dar vita ad un procedimento contenzioso o para-contenzioso a tutela di una posizione giuridica soggettiva, ma solo offrire all'ente pubblico l'opportunità di un riesame in via di autotutela. Non a caso l'atto introduttivo non viene denominato "ricorso" ovvero "reclamo" o "opposizione", ma semplicemente: "informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale"; e il silenzio non viene denominato "rigetto" o "rifiuto" ma semplicemente "diniego di (procedere in) autotutela". Dunque a maggior ragione (rispetto alla disciplina del silenzio-rigetto) pare quanto meno dubbio che il privato abbia l'onere di impugnare il silenzio-diniego quand'anche abbia (già) impugnato ritualmente l'atto di aggiudicazione. Anche il comma 5 dell'art. 243-*bis* sembra dare indicazioni nello stesso senso".

Considerato che l'inammissibilità era stata dichiarata d'ufficio dal giudice del primo grado, senza consentire alle parti un contraddittorio sul punto, la decisione è stata rimessa al T.A.R. Venezia il quale dovrà nuovamente pronunciarsi sul merito tenendo in considerazione quando deciso sotto questo aspetto dal Consiglio di Stato

(Fausto Indelicato, www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com, gennaio 2013)

■ **Il crollo dei grandi appalti**

Anche l'unico segmento che riusciva a portare qualche numero positivo nel mercato degli appalti deve fare i conti con la crisi dell'edilizia. Le grandi opere oltre i 50 milioni, dopo anni di piccoli ma costanti miglioramenti, chiudono il 2012 in ribasso così come tutto il settore dei lavori pubblici.

Secondo i dati dell'osservatorio Cresme Europa Servizi, lo scorso anno sono stati promossi 16.172 bandi per un importo totale di 23,997 miliardi. Rispetto al 2011 il numero di avvisi perde il 3,8% e l'importo il 21,7 per cento.

FASCE D'IMPORTO

La mancanza di investimenti si fa sentire anche nei "piani nobili" degli appalti. I bandi oltre i 50 milioni sono stati 58 per 10,4 miliardi. Nel confronto con il 2011, quando erano stati 64,14,8 miliardi, il numero perde il 9,4% e l'importo il 30 per cento. Non va meglio alla classe appena inferiore, quella tra 15 e 50 milioni, dove sono stati promossi 114 appalti (-21,9%) per 2,88 miliardi (-23,5%). Per queste due fasce del mercato, sommate insieme, si passa da un importo di 18,6 miliardi messo in gara nel 2011 (pari a oltre il 60% del mercato totale) a un valore di 13,2 miliardi (pari al 55% del settore complessivo).

IL PESO DEL PATTO DI STABILITÀ Per le amministrazioni comunali si è chiuso un altro anno di sofferenze. Pur facendo registrare un lieve rialzo nel numero di avvisi (9.873, +2,7%), il valore dei lavori si è quasi dimezzato, passando da 8,684 milioni a 4,82 milioni, pari a un calo del 44,5 per cento. Un risultato che rispecchia le difficoltà che hanno gli enti a investire risorse in opere pubbliche a causa dei vincoli del patto di stabilità. Tra gli altri enti frenano vistosamente Anas e Ferrovie (si veda l'articolo a lato) mentre crescono amministrazioni regionali e università.

AREE GEOGRAFICHE

A livello territoriale, a pagare il prezzo più alto è il centro Italia che perde il 48,3% del mercato, passando da 7,9 a 4,1 miliardi di lavori. La crisi del Lazio si sente pesantemente con una sforbiciata del 77% delle opere messe in gara: dai 5,77 miliardi del 2011 si è passati a 1,33 miliardi. Crescono invece le gare delle stazioni appaltanti della Toscana, che quasi raddoppiano l'importo messo in gara, passando da 1,25 a 2,38 miliardi.

(Alessandro Lerbini, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1)



Immobili

■ **Al via la manutenzione degli immobili utilizzati dalle PA**

Con la pubblicazione in G.U. n. 296 del 20 dicembre 2012 del decreto 8 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso dare slancio all'opera di adeguamento e miglioramento degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, affidando compiti operativi all'Agenzia del Demanio, che opererà congiuntamente con i Provveditorati generali dello stato.

Secondo le previsioni ministeriali, servirà circa un biennio per permettere alle strutture ispettive di verificare tutti gli immobili e redigere un quadro complessivo degli interventi necessari.

L'articolazione del procedimento prevede la redazione di un piano triennale di interventi edilizi che, aggiornato annualmente, è volto al contenimento dei costi per la gestione e l'utilizzo degli immobili, anche attraverso interventi di efficientamento energetico e, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive.

Questo aspetto si rileva come particolarmente importante, poiché laddove venisse effettivamente attuato, permetterebbe di valorizzare quello che ancora costituisce un ingente patrimonio immobiliare pubblico, non adeguatamente sfruttato.

Di converso, in un'ottica lungimirante, potrebbero essere abbattuti i costi, a volte sproportionati, sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per la locazione degli immobili.

Per permettere la realizzazione degli interventi di manutenzione, il provvedimento rinvia allo strumento dell'accordo quadro che, seppure strumento flessibile e particolarmente utile agli interventi di manutenzione, si inserisce pur sempre nello schema del contratto di appalto pubblico.

Probabilmente, un maggiore coordinamento con le forme di partenariato pubblico privato, anche tenuto conto delle recenti modifiche alle norme sui contratti pubblici, avrebbe permesso di imprimere sin da subito una maggiore incisività al provvedimento.

Il piano di manutenzione non comprende gli interventi necessari ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché quelli di piccola manutenzione, che sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.

Il Decreto specifica pure cosa deve intendersi per interventi di piccola manutenzione: a) quelli necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio; b) tutti i servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica dell'efficienza degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti, ascrivibili alla categoria 1 dell'allegato IIA del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a oggetto edifici; c) i lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000, importo che può essere aggiornato con determina del Direttore dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato, in funzione al proficuo espletamento del sistema accentrato di manutenzioni.

Infine, rimangono esclusi del piano di programmazione anche gli interventi di manutenzione a carattere ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio energia e gli interventi da effettuarsi con procedure di somma urgenza.

(Antonio Giacalone www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com, gennaio 2013)

■ **Per l'Ires sugli immobili storico-artistici si parte dalla rendita catastale**

L'agenzia delle Entrate ha diffuso la risoluzione 114/E del 31 dicembre 2012 per portare un po' di chiarezza sulla norma relativa ai fabbricati di valore storico-artistico; il DI 16/2012, infatti, ha innovato gli articoli 37, 90 e 144 del Tuir e, inoltre, ha modificato anche l'articolo 13 del DI 201/2011 in tema di Imu, ma il risultato di tali cambiamenti è disomogeneo e suscettibile di interpretazioni ambigue.

La risoluzione 114/E, così, ha chiarito che ai fini Ires, il reddito dei fabbricati storico-artistici è costituito dal loro "reddito medio ordinario", ossia dal valore della rendita catastale rivalutata e poi ridotta del 50%. Questo nel caso in cui gli immobili siano sfitti; qualora invece siano dati in locazione, allora il reddito è dato dalla somma maggiore tra il reddito medio ordinario e l'ammontare del canone d'affitto ridotto del 35%. Insomma, si evidenzia che la base di partenza per il reddito dei fabbricati di valore rimane sempre e comunque la rendita catastale rivalutata e ridotta della metà.

Ai fini Irpef, la risoluzione 144/E ha chiarito che i criteri di calcolo suindicati si applicano anche nei casi in cui il proprietario di tali immobili sia una persona fisica che non agisca nell'esercizio di un'attività d'impresa. E valgono anche per gli immobili posseduti da società o enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da enti non commerciali non residenti.

(Sintesi redazionale, 02.01.2013)



Lavoro, previdenza e professione

■ **Incentivi europei ai professionisti**

Alla fine dei lunghi lavori tra la Direzione generale europea per le imprese e l'industria e l'Associazione europea degli enti previdenziali dei liberi professionisti (Eurelpro – di cui fa parte anche l'Adepp, ossia l'Associazione italiana degli enti previdenziali privati), la Commissione Europea ha finalmente capito che i liberi professionisti, al pari delle Pmi, sono attori attivi dello sviluppo economico e l'occupazione e, in quanto tali, vanno sostenuti con fondi e incentivi ad hoc. La decisione della Commissione è importantissima, perché finora per i professionisti non esistevano incentivi, né europei né nazionali. Ora la Commissione Europea ha prodotto un documento in cui riconosce ai liberi professionisti le misure di promozione e semplificazione già riconosciute alle Pmi. Si va dal facile accesso al credito fino alla cura e assistenza del professionista lungo l'intero arco della sua vita professionale, garantendogli la continuità e l'adeguatezza del reddito e il sostegno riguardo gli oneri amministrativi e burocratici (che spesso ostacolano l'avvio dell'attività e la competitività).

Ora, finalmente, anche i professionisti, all'inizio della loro attività, potranno accedere al microcredito con tassi ribassati e piani di restituzione agevolati, potranno avere aiuti in caso di assunzioni di dipendenti o per investimenti in supporti informatici, ecc. Certo, serviranno mesi affinché la Commissione Europea quantifichi i fondi da destinare ai professionisti e ci vorrà tempo per predisporre i primi bandi per accedere a tali fondi. L'auspicio è che tutta la macchina riesca ad andare a regime già nel 2014.

(Sintesi redazionale, 11.01.2013)

■ Rimborsabile l'Irap versata per le trasferte e per gli amministratori

Nella richiesta di rimborso Irap sul costo del lavoro rimane il dubbio se si debbano considerare anche le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti. L'ammontare delle spese per i dipendenti assoggettati a Irap si ricava dalla voce B9 del conto economico (salari, stipendi, contributi sociali, Tfr e altri costi). La circolare 25/12 ritiene che la spesa per il personale passibile di rimborso è quella non dedotta ai fini Irap. Questo principio va seguito anche per le trasferte.

Si può ritenere che le spese forfetarie (che non rientrano nella determinazione del reddito dei dipendenti, in quanto somme non dedotte ai fini Irap) comunque rientrano nel concetto di spese per il personale dipendente e assimilato. Di conseguenza, si può determinare che tali spese concorrano a costituire l'importo che, confrontato con la base imponibile Irap generale, permette di individuare la quota Irap sul costo del lavoro. Di contro, i rimborsi analitici a piè di lista avuti dai dipendenti e assimilati, essendo stati portati a deduzione ai fini Irap, si ritiene non debbano essere inclusi nella base di calcolo Irap sul costo del lavoro.

Riguardo i compensi agli amministratori, il criterio dipenda dalla base imponibile Irap adottata. Per i soggetti che abbiano adottato la base imponibile ex articolo 5 del Dlgs 446/97 essa dovrebbe essere l'ammontare indicato nel conto economico civilistico, a prescindere dalla sua effettiva erogazione. Per i soggetti che invece abbiano adottato la base imponibile ex articolo 5-bis il criterio dovrebbe essere l'effettivo pagamento (e di conseguenza, i compensi non erogati non dovrebbero rientrare nel calcolo del costo del lavoro). Su questo aspetto della questione, però, sarebbe necessaria una conferma dell'Agenzia delle Entrate.

(Sintesi redazionale, 15.01.2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ La produzione industriale italiana quasi ferma

I dati Istat rivelano che nel novembre 2012 l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana è calato dell'1% su base mensile e del 7,6% su base tendenziale. Da gennaio a novembre 2012 l'indice è sceso del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2011. Sono dati estremamente negativi, che pongono l'Italia all'ultimo posto nell'Europa a 17, la quale nel novembre 2012 ha registrato un calo medio dello 0,3% su base mensile e del 3,7% su base tendenziale. Il Centro studi di Confindustria segnala che rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008) l'industria italiana ha perso il 24,9% della produzione. Sono gli ordini in volume che registrano le diminuzioni più gravi; e le prospettive per il 2013 non sono affatto rosee. I giudizi sugli ordini sono un poco migliori, riguardo il 2013, ma restano comunque a livelli molto bassi. Gli ordini interni sono saliti, ma impercettibilmente (-45 da -46 che erano), mentre quelli esteri sono saliti a -33 (da -36). A contenere ulteriori cali di attività concorrerà solo la necessità di ricostituire le scorte, il cui livello, però, è in significativa riduzione (-2 da 0).

E' chiaro a tutti che il punto debole della produzione industriale italiana è l'assenza della domanda interna: tutti gli indici sono negativi, quelli relativi ai beni intermedi come quelli relativi ai beni strumentali e ai prodotti durevoli. In recesso anche la fornitura di energia elettrica, di gas e di forze motrici.

Insomma, è chiaro ormai che l'industria italiana sta passando da una fase di forte rallentamento ad una di stasi completa. Per questo gli imprenditori chiedono politiche industriali che puntino a ridurre il gap con i competitori internazionali. Riduzione da perseguire con la semplificazione burocratica, con politiche volte ad attirare capitali di rischio, con l'uso della leva fiscale per sostenere gli investimenti e con la riduzione del cuneo nel costo del lavoro.

(Sintesi redazionale, 15.01.2013)

■ Entro il 4 febbraio le dichiarazioni Imu

Lunedì 4 febbraio scadrà il primo termine per presentare ai Comuni le dichiarazioni Imu. Sono chiamati a questo appuntamento i proprietari per i quali l'obbligo della dichiarazione è sorto dal 1° gennaio al 5 novembre 2012. Per quelli invece per i quali l'obbligo è sorto dopo il 5 novembre, il termine per presentare la dichiarazione scatta 90 giorni dopo il sorgere dell'obbligo.

La dichiarazione va presentata solo nei casi in cui ci siano delle modifiche sostanziali rispetto alle dichiarazioni Ici già presentate e, in genere, quando tali modifiche non possono essere conosciute autonomamente dal Comune. Per cui la dichiarazione non va in genere presentata quando si tratta della prima casa, o quando ci sono le detrazioni di 50 euro per ogni figlio under 26 convivente, ecc. perché questi dati possono essere conosciuti direttamente dal Comune attraverso l'anagrafe o il confronto incrociato con i dati Istat o del Catasto o provengono dal sistema notarile del Mui (il modello unico informatico), ecc. Le dichiarazioni vanno in genere presentate al Comune sul cui territorio insiste l'immobile soggetto a dichiarazione. Se si hanno più immobili su territori di Comuni diversi vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni. Un caso particolare da dichiarare è quello in cui, in caso di coniugi separati, l'ex casa coniugale non si trova nel Comune di nascita dell'assegnatario o nel Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, e questo proprio perché in questi casi il Comune in cui si trova l'immobile ha difficoltà a reperire le informazioni riguardo la separazione e il coniuge assegnatario.

Importante: gli enti non commerciali non dovranno rispettare il termine del 4 febbraio perché per loro è previsto un modello di dichiarazione *ad hoc* che però non è stato ancora approvato. Si deve quindi attendere il decreto di approvazione, che riporterà anche il termine entro cui presentare la dichiarazione.

(Sintesi redazionale, 14.01.2013)

■ Irregolarità nella dichiarazione e relative sanzioni

Riguardo l'Imu, l'obbligo di pagamento dell'imposta è svincolato da quello di presentazione della dichiarazione. Quindi può avvenire che un contribuente manchi all'obbligo di presentazione della dichiarazione, ma abbia però pagato l'imposta. In casi come questo si applica una sanzione standard che è pari a 51 euro (che potrà essere ridotta ad un terzo se si presta acquiescenza all'atto di contestazione del Comune). Inoltre, è sempre possibile rimediare alla mancanza tramite lo strumento del ravvedimento operoso (anche lungo, ossia entro un anno dalla violazione). Se invece oltre a mancare nella dichiarazione si manca anche nel pagamento dell'imposta, allora le sanzioni divengono più pesanti. In casi come questo la sanzione può essere pari al 100% o addirittura al 200% dell'imposta non pagata.

Se invece si fa una dichiarazione infedele e, in concomitanza, si effettua un pagamento inferiore al dovuto, allora la sanzione passa dal 50% al 100% del tributo non versato. Qualora invece il contribuente abbia effettuato un pagamento fallace per un immobile per il quale non sussiste l'obbligo di dichiarazione, la sanzione da applicare è del 30% del valore dell'imposta.

Importante sottolineare che, se in genere la mancata presentazione della dichiarazione non fa venire meno l'eventuale agevolazione o esenzione decisa dal Comune, nei casi in cui tali agevolazioni o esenzioni siano state subordinate dal Comune all'obbligo di dichiarazione, allora il mancato assolvimento fa decadere l'agevolazione locale. In simili casi la sanzione è pari al 30% dell'importo versato in meno, rispetto a quello dovuto ad aliquota ordinaria. Ma anche in questo caso è sempre possibile rimediare mediante il ravvedimento operoso.

(Sintesi redazionale, 14.01.2013)

■ I beni esclusivamente aziendali non rilevano ai fini del redditometro

L'articolo 2 del Dm 24 dicembre 2012, attuativo del redditometro, stabilisce che "le spese per i beni e i servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni" non devono essere prese in considerazione dal redditometro relativo alla persona dell'imprenditore o del professionista. Naturalmente, l'esclusività del bene funzionale all'attività lavorativa deve essere dimostrata da "idonea documentazione". La disposizione è piuttosto rigida, rispetto al passato, come dimostra l'uso degli avverbi "esclusivamente" ed "effettivamente", ma in genere non crea problemi riguardo i beni chiaramente strumentali all'attività imprenditoriale o professionale.

Il problema può nascere per i beni promiscui, come per esempio le autovetture. Questi beni verranno considerati nel redditometro. Per questo sarà necessario personalizzare i dati sul bene in relazione all'investimento e ai consumi, e quindi tenere in considerazione le percentuali forfetarie stabilite per legge sull'uso per finalità imprenditoriali del detto bene promiscuo.

Questo adeguamento va effettuato anche in relazione al reddito dichiarato, che non coincide con l'effettiva capacità di spesa. Il reddito di impresa, infatti, rileva per competenza e non per cassa e, inoltre, tiene conto di un'infinità di variazioni in aumento e diminuzione, per cui è necessario adeguare il reddito dichiarato a quello che si può effettivamente spendere e, poi, confrontare quest'ultimo con le spese sostenute.

Comunque sia, per imprenditori e professionisti va considerato che il reddito complessivo presunto individuato dal redditometro non potrà subire rettifiche, il che significa che, una volta effettuato l'accertamento reddituale tramite redditometro, l'Agenzia delle Entrate non potrà più fare ulteriori accertamenti, per esempio, da studi di settore o da indagini finanziarie; ovviamente, potrà sempre fare accertamenti Iva e Irap.

(Sintesi redazionale, 10.01.2013)

■ In vigore il Dlgs sui tempi per i pagamenti

Dal 1° gennaio è entrato in vigore il Dlgs 192/2012, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il decreto integra anche le norme contenute nel Dlgs 231/2002 con l'intento di combattere gli abusi da posizione dominante, specie da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto introduce un'importante distinzione tra "interessi moratori" (che possono essere stabiliti contrattualmente tra le parti) e "interessi legali di mora" (che invece si calcolano e si applicano per legge). E se tra due soggetti privati è ancora possibile decidere una deroga (non iniqua) all'applicazione degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti, in caso in cui uno dei soggetti sia una pubblica amministrazione, non è possibile alcuna deroga e, dal primo giorno di ritardo, scattano automaticamente gli interessi legali di mora.

Il tempo massimo per i pagamenti è stato fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del soggetto debitore, o dal giorno di ricevimento delle merci o della percezione del servizio (qualora non sia possibile stabilire la data di ricevimento della fattura o questa sia stata recapitata prima ancora della merce o della fornitura del servizio). In alcuni specifici casi, e previo specifico accordo, se una delle due parti è una pubblica amministrazione è possibile raddoppiare i tempi di pagamento in 60 giorni. Questo raddoppio è invece automatico in caso in cui una delle due parti sia una impresa pubblica "trasparente" o sia una azienda pubblica sanitaria.

Superati i termini ultimi scattano subito gli interessi di mora sull'intero importo dovuto (senza nemmeno più l'obbligo di costituzione in mora), con il tasso di riferimento usato dalla Bce e maggiorato di otto punti percentuali. Tra privati rimane la possibilità di stabilire un tasso diverso, purché non sia iniquo per il creditore. E' possibile anche concordare una rateizzazione, e in caso di ritardo di pagamento gli interessi si pagano sugli importi scaduti. Il debitore ha comunque la possibilità di provare che il ritardo nel pagamento non derivi da cause a lui imputabili.

(Sintesi redazionale, 08.01.2013)

■ I tribunali più comprensivi delle imprese morose per necessità

I tribunali e le commissioni tributarie italiane cominciano ad essere meno rigide, o comunque più comprensive, nei confronti delle imprese colpevoli di reati fiscali a causa di "forza maggiore", ossia crisi imperante o, peggio ancora, una Pa che ritarda illimitatamente i pagamenti. L'omesso pagamento di imposte per somme oltre i 50mila euro è un reato punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e finora tale "delitto" è stato sempre considerato in modo rigoroso, potendo la situazione di crisi economica essere considerata al massimo un'attenuante, ma mai un'esimente. Ma di recente i giudici hanno cominciato a tenere in maggiore conto le situazioni che hanno portato il contribuente al mancato versamento delle imposte. La situazione di crisi che perdura nel tempo, la mancanza di liquidità (spesso conseguenza dei mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) sono considerate spesso tali da far venire meno l'elemento psicologico di volontà lucida del dolo, causato invece spesso da una materiale indisponibilità di risorse finanziarie. A questo si è aggiunta la considerazione che spesso l'imprenditore inadempiente, una volta ricevuta la cartella esattoriale (quindi a reato compiuto) ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, anche se spesso a rate. Questo pagamento successivo non evita il reato, che c'è effettivamente stato e che quindi fa scattare la violazione penale, ma porta ad una riduzione di un terzo della pena. Alcuni giudici, ancora, constatare le oggettive e comprovate difficoltà economiche dell'impresa (per la crisi o per i ritardati pagamenti da parte della Pa), hanno riconosciuto a favore dell'imprenditore inadempiente la causa di forza maggiore, e così hanno annullato le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate alla luce del dettato dell'articolo 6, comma 5 del Dlgs 472/1997, secondo cui appunto non è punibile chi ha commesso il reato per "causa di forza maggiore". (Sintesi redazionale, 11.01.2013)

■ La burocrazia frena la certificazione dei crediti verso la Pa

I giudici cominciano a riconoscere delle attenuanti alle imprese colpevoli di omesso versamento tributario se ciò è dovuto a mancanza di liquidi conseguente ai mancati pagamenti dei crediti da parte della Pa. Alla luce di ciò, diviene importantissimo il nuovo strumento della certificazione dei crediti (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) che le imprese vantano nei confronti di Stato, Regioni e Asl. Come stabilito dai decreti del ministero dell'Economia del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, le imprese possono presentare domanda (on line) all'amministrazione pubblica verso la quale vantano un credito per ottenere la certificazione di detto credito. La certificazione è utile per compensare i debiti che l'impresa ha verso la Pa, o per ottenere dalle banche un'anticipazione del credito, o per cedere il credito (pro-soluto o pro-solvendo). L'amministrazione che riceve l'istanza di certificazione del credito ha 30 giorni di tempo per rilasciare la certificazione, altrimenti viene nominato un commissario ad acta che si sostituisce all'amministrazione inadempiente. La certificazione è quindi un'importante via di fuga dal circolo vizioso dei debiti/crediti fra imprese e amministrazioni pubbliche (il mancato pagamento da parte delle imprese a causa dei ritardati pagamenti della Pa comporta l'omissione di tributi e contributi, ma detta omissione impedisce alle amministrazioni di pagare l'impresa). Il meccanismo è semplice e utile, appunto, ma purtroppo si scontra contro le difficoltà burocratiche, specie dei piccoli enti che troppo spesso non sono a conoscenza delle novità normative oppure riscontrano delle inspiegabili incapacità ad avviare le procedure di risposta alle istanze di certificazione presentate dal creditore. Il risultato è che viene vanificato così il fine a cui tende la disposizione normativa e si rallenta ancora di più la già difficile ripresa economica. (Sintesi redazionale, 11.01.2013)

■ Si pagano al notaio le modifiche al modello standard delle Srls

Il parere del ministero della Giustizia n. 43644 del 10 dicembre 2012, ripreso dalla circolare 3657/C del 2 gennaio del ministero dello Sviluppo Economico, ribadisce che lo statuto di una Srl semplificata deve rispecchiare il modello standard stabilito per decreto, ma vi possono essere introdotte alcune modifiche allo standard. Si è sempre pensato che tali modifiche potessero essere solo minime (la durata in carica dell'organo amministrativo, la data di chiusura del primo esercizio sociale, e poco altro), visto l'obbligatorietà rispetto di un modello base e visto anche che la costituzione della Srls davanti al notaio è una prestazione gratuita (dovuta appunto al limitato impegno del notaio stesso, che deve solo recepire un modello preconstituito).

Ma il parere della Giustizia, e quindi la circolare dello Sviluppo Economico, ora sovvertono in parte tale assunto e trasmettono alle Camere di commercio la direttiva per cui in sostanza esistono due tipi di Srls: una il cui statuto rispetta in modo (quasi) assoluto il modello standard, e la cui costituzione è appunto a titolo gratuito; e una il cui statuto può differire anche sensibilmente dal modello standard e la cui costituzione, appunto prevedendo un intervento professionale più impegnativo da parte del notaio, prevede che questi venga retribuito. Non esistono cifre di riferimento, ma considerando il limitato valore delle Srls (che va da 1 a 9.999 euro), si può stimare che la parcella del notaio possa essere tra gli 800 e i 1.300 euro.

Il chiarimento del ministero della Giustizia, in realtà, può generare confusione, assottigliando sensibilmente la differenza tra Srls e Srlcr (Srl a capitale ridotto), visto che l'unica differenza tra le due forme di società stava proprio nel fatto che lo statuto di quella a capitale ridotto non doveva sottostare ad un modello standard. Ora come ora, quindi, non vi è più grande differenza tra le due forme societarie, visto che entrambe possono essere costituite solo da persone fisiche, entrambe possono essere costituite da persone under 35, entrambe hanno un capitale sociale inferiore ai 10mila euro. L'unica marginale differenza sta solo nel fatto che nelle Srls solo i soci possono essere eletti amministratori, mentre nelle Srlcr possono essere elette amministratori anche persone fisiche non socie della società.

(Sintesi redazionale, 10.01.2013)

Energia

■ Incentivi al 40% con il "conto termico"

Il 2 gennaio scorso è apparso nella Gazzetta Ufficiale il decreto dei ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente del 28 dicembre 2012 recante disposizioni sul cosiddetto "conto termico", disposizioni che hanno lo scopo di incentivare gli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica e, in particolare, la riqualificazione dei fabbricati della pubblica amministrazione. Lo scopo ultimo del decreto è quello di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia pulita da parte dei soggetti sia pubblici che privati.

Per valutare le produzioni annue (e i risparmi ottenuti) di energia termica si dovranno installare dei contatori termici per l'invio telematico dei dati (sono incaricati di predisporre le linee guida il gestore dei servizi energetici e il Comitato termotecnico italiano). Probabilmente, i contatori non verranno installati negli impianti domestici, ma piuttosto negli immobili ad alta densità di utilizzo. I contatori hanno la finalità di misurare in modo attendibile e puntuale la quantità di energia termica effettivamente prodotta e consumata, così da premiare proprio i soggetti che abbiano realizzato impianti termici green.

Secondo le stime ministeriali, i rimborsi che tali soggetti potranno avere dal conto termico si aggirano intorno al 40% dei costi sostenuti per gli impianti (anche se tale percentuale dipende anche dal costo iniziale, dalle spese di installazione e da elementi climatico-geografici). Il decreto si sovrappone in parte alle detrazioni fiscali del 55% per l'installazione di impianti di energia termica sostenibile (che sono state prorogate fino al 30 giugno 2013). Le pubbliche amministrazioni non possono godere delle detrazioni, e quindi per loro l'unica strada è il conto termico. Per i privati, invece, appunto fino al 30 giugno è possibile scegliere. La differenza è che il conto termico non consiste in detrazioni da effettuarsi nell'arco di un decennio, ma di veri e propri rimborsi (dai due ai cinque anni) versati direttamente nel conto corrente del soggetto che ha installato l'impianto per la produzione di energia termica.

(Sintesi redazionale, 14.01.2013)

■ **E' il costo per l'energia la vera spina nel fianco dell'industria italiana**

C'è la crisi finanziaria che schiaccia le imprese oramai da anni, è vero, ma il vero handicap dell'industria italiana rispetto a quella degli altri Paesi europei è il costo sempre maggiore dell'energia. E se anche dall'ottobre 2012 si notano i primi segni di contenimento della bolletta (i primi da 18 mesi a questa parte), il costo dell'energia rimane sempre alto e segna il vero punto critico per la competitività delle imprese italiane. Il prezzo dell'energia nel 2012 ha raggiunto in Italia i 75,5 euro/Mwh (contro i 43,5 della Germania), a cui si devono poi sommare gli oneri aggiuntivi per l'incentivazione al fotovoltaico e alle altre fonti di energia rinnovabile, incentivi che hanno raggiunto l'alto livello dei 45 euro/Mwh per l'industria.

D'altronde, con il nuovo decreto interministeriale sul conto termico, è proprio sulle energie rinnovabili che punta il Governo uscente e su cui dovrà puntare anche quello che gli subentrerà. Il decreto si prefigge, infatti, sia di incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (biomassa, pompe di calore, pannelli per l'acqua calda, condizionamento ad energia solare, ecc.), sia di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici. Del resto, senza puntare su progetti di energia rinnovabile, in linea anche con quanto richiestoci dall'Europa, e senza un processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, sarà ben difficile sperare in una sostanziale diminuzione dei prezzi energetici per le imprese.

(Sintesi redazionale, 07.01.2013)



Edilizia e urbanistica

■ **Studi di settori per l'edilizia diversificati per quotazioni di zona**

Nel Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2012 sono stati pubblicati i decreti ministeriali che, come ogni anno, individuano gli studi di settore applicabili per il periodo 2012. I decreti sono cinque. I primi quattro individuano proprio gli studi di settore. In tutto sono 68 e cioè: 12 per il settore manifatturiero, 23 per settore dei servizi, 21 per quello del commercio e, infine, 12 per le professioni. Con questi decreti, inoltre, si approvano anche le note tecniche e metodologiche dei comparti di riferimento. Si prevede la possibilità di integrazioni successive, in considerazione degli effetti del perdurante stato di crisi economica e dei mercati. Quindi, per conoscere l'aspetto complessivo e i futuri correttivi bisognerà attendere ancora qualche mese.

Importante è il quinto decreto, che riguardo gli studi per il settore dell'edilizia e per la valorizzazione immobiliare dispone delle differenziazioni di risultato degli studi in base alla variabilità delle quotazioni del mercato immobiliare nelle varie zone del territorio nazionale.

(Sintesi redazionale, 02.01.2013)

■ Expo 2015, alla scadenza arriverà solo il 50% delle opere

L'inaugurazione dell'Expo si avvicina, ma i lavori delle opere da realizzare allo scopo sono ancora in alto mare. Eppure da quest'anno gli investimenti previsti dovranno essere in gran parte evasi (per essere poi liquidati nel 2014-2015), e la cosa non è facile specialmente per gli enti locali, che dovranno sempre fare i conti con i vincoli del Patto di stabilità.

Il punto è che delle principali opere previste per il 2015 meno del 50% arriverà a compimento. Le grandi infrastrutture regionali (finanziate da Regione, Governo e privati) stanno finendo le risorse finanziarie stanziata pur essendo ancora lontano da vedere la propria completezza. È il caso della Pedemontana e della Tangenziale esterna (Te), per le quali sono state appena decisi due aumenti di capitale rispettivamente di 100 e 120 milioni di euro. Un onere pesante ma necessario per far proseguire i lavori fino alla prossima primavera. Ma la cosa veramente grave è che dalle stime ufficiose emergono due dati certi: della Tangenziale esterna (valore 2 miliardi) al 2015 sarà pronto solo un tratto di 7 km, su 32, mentre della Pedemontana (valore 5 miliardi) saranno pronti solo 20 km su 70. Va meglio con la Brebemi, che dovrebbe vedere completati tutti i suoi 70 km entro il 2015.

Messe male sono anche le opere nella città di Milano. Della metro 4 saranno realizzate solo 2 fermate su 22, sempre che si raggiungano accordi sugli extracosti tra il Comune e le imprese costruttrici. Il Comune deve far sì che la linea sia almeno iniziata, così da poter avere i 480 milioni messi a disposizione dal Governo per le opere dell'Expo. La metro 5, invece, dovrebbe farcela, anche se per un soffio, ad arrivare pronta per il 2015.

Sta rispettando il rollino di marcia la realizzazione del sito espositivo (valore 1,1 miliardi), anche se ultimamente sono state aperte alcune indagini della Procura di Milano che potrebbero rallentare i lavori. Anche le strade che collegheranno il sito espositivo alla città sono a buon punto. Si tratta della Molino-Dorino (140 milioni) di responsabilità della Regione Lombardia e la Zara-Expo (105 milioni) sotto il controllo del Comune. Dal punto di vista societario il problema è che da quest'anno gli enti locali dovranno cominciare a versare una parte dei 92 milioni di aumento di capitale deliberati nel 2012, e non sarà semplice, per loro, visto che saranno stretti dai vincoli di spesa del Patto di stabilità.

(Sintesi redazionale, 04.01.2013)



Ambiente, suolo e territorio

■ Le linee guida per la semplificazione dei controlli e l'Autorizzazione unica ambientale

Sono pronte le Linee guida per la semplificazione dei controlli sulle attività di impresa. Il documento è stato redatto in collaborazione tra ministero della Pubblica Amministrazione, Regioni ed enti locali e ora deve essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata per il via libera finale. Prevede controlli più coordinati, prevedibili e proporzionati alle dimensioni delle aziende e, anche, al grado di rischio di irregolarità di ciascuna di esse. Sono previsti anche sistemi per rendere pubblico il risultato finale delle verifiche, così da incentivare comportamenti virtuosi, una sorta di "bollino" che ogni azienda può presentare nel proprio "biglietto da visita".

Le linee guida contengono i principi base a cui le amministrazioni dovranno uniformarsi nell'attività di controllo e, per facilitare tali attività e ridurre gli oneri, dette amministrazioni dovranno indicare un quadro chiaro delle verifiche a cui dovranno essere sottoposte le imprese. Bisognerà rispettare il principio di proporzionalità nei controlli e anche il coordinamento degli interventi, incrociando le banche dati delle varie amministrazioni pubbliche e ricercando anche la collaborazione degli stessi imprenditori.

Pure in via di approvazione è l'Autorizzazione unica ambientale (Aua), il pacchetto di semplificazioni per le piccole imprese contenute in un Dpr del 14 settembre scorso che potrebbe avere l'approvazione definitiva entro gli inizi di febbraio. Anche l'Aua, come le Linee guida per la semplificazione dei controlli rientrano nelle misure per il taglio agli oneri amministrativi; l'obiettivo è raggiungere il pareggio: introdurre nuovi adempimenti che abbiano però come conseguenza il venire meno di altrettanti oneri. Il ministero della Pubblica Amministrazione stima che le misure già adottate potrebbero aver garantito un risparmio potenziale pari a 8,14 miliardi di euro l'anno, ossia il 31,3% dei 26 miliardi totali stimati da Istat e associazioni datoriali.
(Sintesi redazionale, 10.01.2013)



Rifiuti e bonifiche

■ Per tutto il 2013 torna il Mud

Il Dpcm 20 dicembre 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012) ha ripristinato l'uso del Mud, il Modello unico di dichiarazione ambientale. Così, le imprese attive nel trasporto e trattamento dei rifiuti entro il 30 aprile 2013 dovranno tornare ad usare il Mud, usando il nuovo modello e seguendo le istruzioni allegate al Dpcm del 20 dicembre. Il nuovo modello crea un unico testo di riferimento per tutti i soggetti chiamati alla presentazione del Mud e per tutti quelli chiamati a presentare la dichiarazione Sistri (nel tempo i due modelli di dichiarazione si erano differenziati, lasciando molte incertezze e ambiguità). Il nuovo modello si compone di sei comunicazioni rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; rifiuti urbani (assimilati e raccolti in convenzione); produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Il nuovo Mud è stato comunque molto semplificato nella sua compilazione, anche per quanto riguarda i rifiuti speciali. Ora, infatti, può essere usato anche dall'operatore che produce fino a sette tipologie di rifiuti (prima erano tre) e per ogni rifiuto usa non più di tre trasportatori e tre destinatari finali. Il Mud va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.
(Sintesi redazionale, 03.01.2013)

■ "Livelli bassissimi" di raccolta differenziata configurano il danno erariale

Corte dei Conti, Sez. Giur., Campania del 29 ottobre 2012, n.1645

Il mancato o esiguo livello percentuale di raccolta differenziata effettuata dal soggetto a ciò deputato, determina in capo allo stesso una responsabilità erariale che include anche il riconoscimento del danno all'immagine della Regione coinvolta.

Questo nella sostanza il principio stabilito dai Giudici della Corte dei Conti, Sez. Giur., Campania con la sentenza del 29 ottobre 2012, n.1645, la quale ha affrontato la questione evidenziando il ruolo dei soggetti coinvolti, nonché i diversi titoli e livelli di responsabilità.

I fatti si riferiscono alla mancata (o esigua) effettuazione della raccolta differenziata nel territorio campano, nel periodo 2003-2007, da parte del Consorzio di Bacino "Napoli 2", rispetto al quale la Procura Regionale aveva eccepito gravi e rilevanti irregolarità gestionali, consistenti nella mancata (prescritta) trasformazione in società di capitali, nella carente e disordinata tenuta della contabilità, nella mancata adozione di un piano industriale, il tutto causativo del totale fallimento dello scopo demandato e di un ingente danno erariale.

Secondo la Procura, il Consorzio citato, che aveva assunto su di sé nel periodo di riferimento lo svolgimento dell'attività di raccolta differenziata in maniera complementare agli analoghi servizi predisposti dalle amministrazioni comunali dell'ambito territoriale, è stato in realtà "totalmente inattivo, cioè non ha svolto materialmente nessuna delle attività che ad esso erano demandate".

Esaminate e rigettate le questioni pregiudiziali e preliminari, i Giudici contabili, con un'articolata pronuncia, hanno verificato la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa del Consorzio che, com'è noto, si sostanzia "in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito".

Per quanto concerne l'oggetto del danno (mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata), è stato osservato che la raccolta differenziata mira al riutilizzo dei prodotti di scarto di qualsiasi presidio soprattutto abitativo per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico sia ecologico.

Sulla base di tali premesse, è stato rilevato che il Consorzio di Bacio "Napoli 2", istituzionalmente deputato all'attività in esame, ha realizzato livelli percentuali "bassissimi" di raccolta differenziata nel periodo considerato, causando dunque un danno all'erario per i mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata.

Quanto ai danni all'immagine della struttura pubblica di riferimento (Regione Campania), i Giudici richiamano l'orientamento secondo cui per la sussistenza di tale forma di pregiudizio è necessario il superamento di una soglia minima di rilevanza del comportamento tenuto dal pubblico agente e della conseguente potenzialità lesiva dell'immagine e del prestigio della P.A. di detto comportamento, tale cioè da minacciare l'affidamento riposto dalla comunità sociale in quell'amministrazione (v. Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 322/2009; Sez. Giur. Umbria, sentenza n. 103/2007).

Posto ciò, è stato evidenziato che lo stato di fatto indicato ha inciso in modo significativo rispetto all'immagine della Regione Campania, determinando importanti ripercussioni sul settore turistico, ma anche sull'immagine complessiva regionale, stante anche l'enorme risonanza mediatica determinata dalla interminabile ed irrisolta vicenda della (praticamente inesistente) gestione della raccolta e del recupero/riciclo dei rifiuti.

Sulla base di tali premesse, la sentenza in esame giunge infine ad affermare la responsabilità del Consorzio di Bacino per i danni patrimoniali causati all'erario e per i danni all'immagine subiti dall'Ente regionale.

(Antonio Giacalone www.professioni-impres24.ilsole24ore.com, gennaio 2013)

■ Il complicato passaggio dalla Tarsu alla Tares

Il passaggio alla Tares sarà più semplice per i Comuni che provengono dalle Tia perché le regole della Tares si fondano sul Dpr 158/1999, lo stesso su cui si basano appunto le regole della Tia. Più complicato sarà invece per i Comuni che provengono dalla Tarsu. Questi Comuni, infatti, per prima cosa dovranno ricondurre le categorie di utenze non domestiche Tarsu in una delle 30 categorie di attività previste appunto dal Dpr 158/1999, e la cosa non è semplice, dal momento che le categorie Tarsu possono essere anche molto differenti rispetto a quelle Tares. Inoltre, i Comuni potrebbero non avere a disposizione informazioni sufficienti per classificare correttamente gli operatori economici. Comunque sembrerebbe che i Comuni possano modificare le categorie individuate dal Dpr, sia accorpando più categorie, sia istituendone di nuove.

In secondo luogo, si pone il problema di distribuire le utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare (e qui si apre il problema di individuare la composizione – presuntiva – del nucleo familiare di un utente non residente nel Comune).

Infine segue il compito più impegnativo: quello di costruire la tariffa attraverso una pluralità di simulatori di calcolo. Per prima cosa bisognerà procurarsi i dati contabili del gestore del servizio rifiuti, riclassificati in base al dettato del Dpr 158. Poi bisognerà decidere come ripartire il costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Infine, si dovranno incrociare i dati contabili con i dati rilevanti delle utenze (superficie e numero di componenti) e, infine, ottenere le prime simulazioni di una possibile tariffa.

Di sicuro c'è solo che la Tares costerà di più della Tarsu, dal momento che dovrà coprire interamente i costi del servizio e anche perché in questi costi vi dovranno rientrare anche le spese amministrative di gestione e il costo dell'uso del capitale.
(Sintesi redazionale, 14.01.2013)

■ **Problema rifiuti al Sud: connivenza mafia/amministrazioni pubbliche**

La Dia di Catania ha arrestato 27 persone a seguito di indagini sulle infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività dell'Ato Ct1 Jonioambiente. L'infiltrazione si è resa possibile, però, a causa della collaborazione di funzionari e amministratori conniventi. I controlli sulla Ato, infatti, avvenivano in modo blando ed erano sempre ampiamente preannunciati; qualora si riscontravano delle irregolarità, poi, si evitava la contestazione e si chiedeva la soluzione del problema all'ex responsabile tecnico-operativo della società Aimeri Ambiente che opera nel ciclo dei rifiuti dell'area jonica-etnea e che è esponente di spicco di un noto clan mafioso.

Il problema è che in situazioni simili di infiltrazioni mafiose unite a cattiva, inefficace o dolosa gestione amministrativa, il risultato è sempre lo stesso: l'emergenza rifiuti che torna a ingigantire fino ad arrivare al collasso. La situazione rifiuti a Palermo è ormai grave, come in tutta la Sicilia, quella in Campania e specie a Napoli è nota a tutti, ma ora cominciano ad aversi grandi problemi (sempre per le stesse cause) anche in Basilicata, in Puglia e in Calabria.

(Sintesi redazionale, 11.01.2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **Sicurezza del lavoro: on line la procedura per l'indicazione delle unità produttive**

L'articolo 2, comma 1, lettera definisce come "unità produttiva" lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

La nozione di unità produttiva è assai rilevante in quanto ad essa viene ricondotta una serie di adempimenti di comunicazione a fini statistici e informativi.

Novità - *L'Istituto assicuratore rende quindi noto che è stato predisposto un apposito servizio on line, accessibile dal sito web www.inail.it che consente di individuare le unità produttive ai fini delle trasmissioni telematiche dei medici competenti, di quelle relative agli infortuni con durata minima di un giorno e, infine, di gestire in via telematica il registro infortuni.*

La nuova procedura, che sarà disponibile dal prossimo 8 gennaio 2013, consente in ogni momento l'aggiornamento della situazione aziendale ed è già stata implementata con i dati presenti nel data base delle comunicazione RIs.

La circolare illustra quindi le modalità con le quali è possibile utilizzare la procedura, aggiornando se necessario i dati presenti in archivio.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Contact center al numero 803164 ovvero avvalersi del servizio on line "InailRisponde".

(Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 4.1.2013, n. 2)

**Chimica e alimentare****■ Innovazione: Bayer CropScience investe tre miliardi sulla ricerca**

Innovazione e più sinergia per dare slancio all'agricoltura italiana. Così Bayer CropScience conferma il leit motiv che ha contraddistinto il 2012 e segnerà l'attività anche nei prossimi mesi. «I nuovi progetti saranno sempre più fondati da una parte sulla ricerca che è nel Dna dell'azienda – ha sottolineato il suo amministratore delegato, Karina von Detten – e dall'altra sulla sostenibilità, in particolare sotto l'aspetto ambientale». Per essere sempre «un passo avanti agli altri» l'azienda conta di investire ancora tre miliardi l'anno, una cifra importante che si affianca alle collaborazioni con altri partner.

Il 2013 sarà un anno importante per Bayer: il gruppo festeggerà i 150 anni dalla sua fondazione che verrà celebrato con diversi eventi in tutto il mondo, sempre in linea con il concetto di soluzioni per a better life, in grado cioè di migliorare la vita delle persone.

Il 2013 si annuncia come un anno particolarmente difficile.

L'agricoltura italiana dovrà far fronte alle condizioni di mercato e alle variabili climatiche valorizzando l'unicità del made in Italy. Un percorso a ostacoli reso ancora più incerto dalla scarsa disponibilità di materie prime nazionali e dalla crescita delle importazioni di prodotti a prezzi competitivi. Nel nuovo anno ci sarà più spazio quindi ai mezzi di difesa biologici partendo dall'acquisizione recente di AgraQuest, società leader nella produzione di prodotti biologici per la protezione delle colture, ma in cantiere ci sono anche un programma di collaborazioni su progetti di sostenibilità che coinvolgono pubblico e privato in vari settori e filiere, il lancio di nuovi prodotti nel 2013 basati sull'innovazione classica per il mercato nazionale e un nuovo catalogo prodotti dedicato agli hobby farmer.

Entrando nel dettaglio l'impiego di prodotti biologici sta assumendo un ruolo sempre più importante nel futuro della difesa delle piante. «Bayer – ha detto Von Detten – vuole partecipare a questo processo e l'acquisizione di AgraQuest rappresenta un passo in avanti verso questa innovazione. Non si tratta quindi di un cambiamento di rotta, ma di un approccio aperto verso altre soluzioni altrettanto efficaci e sicure e, soprattutto, capaci di creare valore».

Altrettanto importante il filone della ricerca classica con i nuovi agrofarmaci in arrivo sul mercato italiano. Nel 2013 verrà lanciato Luna Privilege, per controllare la botrite e difendere la vite che minaccia la qualità delle uve da vino e da tavola. Al Forum internazionale sull'innovazione il Ceo di Bayer Spa, Marjin Dekkers, ha dichiarato che CropScience sta ultimando progetti in grado di generare un picco di vendite superiore ai quattro miliardi di euro. «Siamo i primi in Italia – ha detto Van Detten – a lanciare un catalogo per hobby farmer. Non sono né gli agricoltori professionisti né gli amanti del giardinaggio, ma coloro che vogliono produrre i propri ortaggi o prodotti agricoli da portare in tavola».

Tra i numerosi progetti di sostenibilità Bayer ha lanciato MagisVino, un marchio di sostenibilità pensato per la filiera vino, che nel 2013 vedrà certificate le prime 20 aziende delle oltre 100 che hanno adottato il protocollo di produzione Magis: indica che l'uva è stata prodotta in modo sostenibile.

Allo stesso scopo è stato presentato Magis Uva da tavola, un marchio che quest'anno è stato rilasciato a 3.850 quintali di uva raccolta.

Un altro progetto riguarda l'orticoltura e la produzione di quarta gamma, in particolare di insalatine pronte per il consumo e garantite per il consumatore. È stato infine varato il progetto Granfiliera per produrre un buon grano duro italiano con la partecipazione di Divella come partner pastificio.

Nel 2012 sono state lanciate ben otto specialità in tutti i maggiori settori produttivi dell'agricoltura italiana, dal mais al grano, alla frutta, dalle orticole alla vite da vino e da tavola. «Rappresentano – ha aggiunto – l'innovazione che mancava per aiutare a proteggere rese e qualità in condizioni climatiche regolari».

(Francesca Baccino, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 11.01.2013, n. 1-2)

■ Vigneti, impianti solo se autorizzati

Un sistema unico per tutte le categorie di vino con plafond di nuovi ettari fissato a livello europeo
Un sistema di autorizzazioni ai nuovi impianti al posto della prevista liberalizzazione dei vigneti.

È la soluzione proposta dal Gruppo di Alto livello che, nei giorni scorsi a Bruxelles, ha tenuto la propria ultima riunione fornendo alla Commissione Ue le proprie conclusioni contrarie alla prospettiva di una liberalizzazione degli impianti.

La deregulation dei diritti – lo ricordiamo – era prevista dalla riforma dell'Ocm vino del 2008 e sarebbe dovuta scattare a partire dal 2015. Ma dopo la ferma opposizione di un gruppo sempre più numeroso di paesi Ue (arrivato a quota 14 membri) convinti che la deregulation avrebbe portato a un'esplosione dell'offerta e al crollo dei prezzi, il Commissario europeo all'Agricoltura, Dacian Ciolos, ha optato per la costituzione di un gruppo di alto livello (composto da tecnici dei ministeri dei vari paesi e di rappresentanti della filiera) che è giunto ora a tracciare le proprie conclusioni.

Pareri che saranno ora sul tavolo del Consiglio dei ministri Ue e che caldeggianno la conferma per il settore vitivinicolo europeo di un sistema di controllo e di gestione della produzione.

Un vero e proprio dietrofront rispetto alla libertà di impianto che invece la riforma del 2008 voleva avviare.

La proposta delineata dall'High Level Group conferma il principio del blocco degli impianti.

E sostituisce l'attuale regime dei diritti con uno basato sulle autorizzazioni alla realizzazione di un vigneto che sarà possibile effettuare nell'ambito di un plafond di nuovi impianti definito di anno in anno a livello comunitario anche se la gestione concreta del meccanismo autorizzatorio – in base al principio di sussidiarietà – sarà demandata a livello di singolo Stato membro. Infine, il sistema di autorizzazioni proposto sarà "trasversale" e varrà cioè per tutte le categorie di vino e non sarà limitato, come pure era stato proposto, ai soli vini a denominazione d'origine liberalizzando invece gli altri.

«È fondamentale avere un inquadramento della situazione dei vigneti – ha detto Ciolos – per mantenere la specificità dei territori ed evitare una crisi grave.

Allo stesso tempo è importante dare la possibilità ai paesi produttori Ue, di sviluppare i vigneti in modo responsabile in stretta collaborazione con i professionisti del settore».

Molto soddisfatto per l'orientamento espresso dal gruppo di alto livello il ministro per le Politiche agricole, Mario Catania. «Se mi volto indietro e guardo la strada che abbiamo fatto – ha detto Catania – sono soddisfattissimo.

Eravamo partiti 10-12 mesi fa da una situazione in cui nemmeno si doveva ricominciare a discutere sulla questione. Siamo arrivati a un punto d'arrivo in cui il sistema che si comincia a delineare è molto, molto vicino, a quella che io considero una buona soluzione. La futura regolamentazione rientrerà nella riforma della Politica agricola comune».

«Penso sia stato raggiunto un buon compromesso – ha aggiunto il presidente del Ceev (la Federazione europea delle industrie del vino), Lamberto Vallarino Gancia – che archivia l'ipotesi della deregulation e garantisce un sistema di gestione dell'offerta più flessibile rispetto all'attuale». Qualche preoccupazione si affaccia però sulla gestione territoriale del nuovo sistema.

«Su questo bisogna esser chiari – ha precisato il presidente di Efov (l'associazione europea dei consorzi dei vini a denominazione), Riccardo Ricci Curbastro –: se il sistema amministrativo italiano è inefficiente non possiamo incolpare Bruxelles.

Ma dobbiamo attrezzarci per implementare al meglio le nuove regole».

(Giorgio Dell'Orefice, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 11.01.2013, n. 1-2)

 **Condominio****■ La solidarietà tra condòmini verso i creditori del condominio**

La riforma del condominio (legge 220/2012) ha ripristinato il principio di solidarietà passiva dei condòmini verso il creditore insoddisfatto. In precedenza, la sentenza 9148/2008 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione aveva stabilito che il creditore potesse rivalersi verso i singoli condòmini solo in proporzione alle loro rispettive quote. Con il nuovo articolo 65 delle Disposizioni del Codice Civile, invece, la riforma del condominio ha ristabilito che il creditore possa rivalersi anche nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, ma solo dopo aver agito su quelli morosi. In questa operazione il creditore è agevolato dalla disposizione che impone all'amministratore di comunicargli, su sua richiesta, i nominativi dei condòmini morosi.

Queste nuove disposizioni, quindi, confermano che la sentenza contro il condominio costituisce un titolo esecutivo verso i singoli condòmini, tra i quali scatta la responsabilità solidale, anche se essi non siano indicati nominativamente nella sentenza e non vi siano stati dichiarati responsabili solidalmente.

Nei fatti, comunque, la responsabilità solidale è notevolmente ridotta dalla disposizione dell'articolo 1135, n. 4 che stabilisce che l'assemblea condominiale provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni solo dopo aver obbligatoriamente istituito un fondo speciale di importo pari al valore dei lavori programmati (e che viene raccolto doverosamente dall'amministratore). Stanti così le cose, eventuali somme scoperte sulle quali i condòmini sarebbero chiamati a rispondere in via solidale potrebbero essere solo quelle intervenute per variazioni e aggiunte in corso d'opera (che comunque devono essere preventivamente approvate dall'assemblea).

(Sintesi redazionale, 08.01.2013)

Rassegna normativa

(G.U. 15 gennaio 2012, n. 12)



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2012

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. (12A13721)

(GU n. 1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1)



Contenuto: *il decreto reca la disciplina per l'incentivazione di "interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica" e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 (attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), intendendo per "interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza Energetica" gli interventi di cui all'art. 4, c.1 del decreto in oggetto, conformi ai requisiti tecnici previsti dall'allegato I, decreto medesimo (art. 2, c. 1, lett. B). L'elenco degli interventi incentivabili comprende, in particolare, interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, conformi alle condizioni dell'Allegato I al decreto e dotati di impianto di climatizzazione, quali: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (art. 4, c. 1, citato). Parimenti incentivabili saranno, altresì, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'allegato II al decreto (ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5), i seguenti "interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza" (con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW, nonché, nel caso della successiva lettera C, gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati): a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (art. 4, c. 2, citato).*

Per i menzionati interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo: a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze; b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale (negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione; sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo); c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale ed accessorie: i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti; d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso: i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili; ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo: i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili; ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato al successivo art. 15 (art. 5).

Per accedere agli incentivi il "soggetto responsabile" (soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i...- art. 2, c. 1, lett. H) dovrà presentare una domanda al GSE attraverso l'apposita scheda-domanda (resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet all'uopo previsto), entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la menzionata scheda-domanda, "...pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi" (art. 7, c. 1). In caso di accettazione della domanda, il GSE procederà ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione citata, fermo restando l'effettiva erogazione degli incentivi solo ad intervento effettuato.

Oltre ad una dettagliata disciplina a carico dei vari soggetti coinvolti nell'erogazione degli incentivi (GSE, Unità tecnica per l'efficienza energetica di ENEA, "soggetto responsabile" e AEEG – Autorità per l'energia elettrica e il gas), il decreto prevede, altresì, un obbligo di monitoraggio dell'erogazione degli incentivi a carico di GSE (in collaborazione con ENEA), al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica, con obbligo di aggiornare in via continuativa: a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra; b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi degli incentivi per intervento e cumulati nonché le proiezioni cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata (art. 13, c. 1). Inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno, il GSE (sempre con il supporto specialistico di ENEA) dovrà predisporre e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante in questione.

Come sopra accennato, il decreto contiene, infine, una spinta alla certificazione energetica, la quale dovrà essere predisposta a valle di talune tipologie di opere, previa apposita diagnosi energetica, in entrambi i casi anch'esse incentivabili fino al 100% delle spese sostenute, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato III al decreto (art. 15).

La nuova disciplina è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2012

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. (12A13722)

(GU n. 1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1)



Art. 1 Finalità e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 28/2011. Tra l'altro, il presente decreto:

- a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in modo coerente agli obiettivi nazionali di efficienza energetica e complementare all'insieme degli altri strumenti di sostegno dell'efficienza energetica;
- b) definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi;
- c) dispone il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione;
- d) approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA;
- e) stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
- f) individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi;
- g) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 20 dicembre 2012

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2013. (13A00005)

(GU n. 2 del 3-1-2013)

 **Impiantistica****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERA 28 dicembre 2012**

Procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonché alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacità, cessazione e parziale cessazione delle attività di un impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 2003/87/CE. (Delibera n. 47/2012). (13A00090) (GU n. 7 del 9-1-2013)

 **Art. 1 Oggetto**

1. La presente deliberazione stabilisce norme, regole e procedure applicabili, per il periodo 2013 - 2020, al fine di:


a) adeguare l'assegnazione per il periodo 2013-2020 per gli impianti di cui alla delibera 20/2012 nel caso di cessazione di attività, cessazione parziale di attività, riduzione sostanziale di capacità produttiva;

b) determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all'art. 3, lettera h) della direttiva 2003/87/CE;

c) determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti elencati in allegato 2 alla deliberazione 20/2012.

 **Antincendio e prevenzione incendi****MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 dicembre 2012**

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (12A13668) (GU n. 3 del 4-1-2013)

 **Contenuto:** il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica allegata al decreto medesimo, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n. 151/2011. In particolare la nuova disciplina sarà applicabile ai menzionati impianti di nuova costruzione nonché a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (sempre nell'accezione indicata nella menzionata regola tecnica).

Risultano, peraltro, escluse le attività di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. n. 334/1999, nonché la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti in talune particolari tipologie di attività, regolamentate da: a) D.P.R. n. 418/1995, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»; b) D.P.R. n. 340/2003, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni; c) D.M. n. 569/1992, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici».

e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»; d) D.M. 13 ottobre 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg»; e) D.M. 18 maggio 1995, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»; f) D.M. 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; g) D.M. interministeriale (Interno - Attività produttive), del 14 maggio 2004, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³».

Al fine di perseguire le anzidette finalità il regolamento approva la menzionata Regola tecnica alla quale dovrà essere resa conforme la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti citati.

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti saranno individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione (art. 4).

La nuova disciplina entrerà in vigore a 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (Avv. Marco Fabrizio)



Ambiente, suolo e territorio

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (13G00002)

(GU n. 2 del 3-1-2013)



Contenuto: al testo del D.L. in oggetto, già sinteticamente commentato nello scorso n. di Ambiente e Sicurezza, pagg. 95 e segg., si segnalano, in particolare, le modifiche inserite all'art. 3, "Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA s.p.a.. Controlli e garanzie", tale che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L., per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa "...ed e' in ogni caso autorizzata – nei limiti consentiti dall'a.i.a. del 26 ottobre 2012 – alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore..." del decreto medesimo (nuovo art. 3, c. 3, D.L. in oggetto).

A livello più generale il Governo risulta, inoltre, impegnato nell'elaborazione complessiva della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in questione.

Da ultimo risulta una nuova disposizione a carico del nominando Garante che dovrà vigilare sull'applicazione del D.L. n. 207/2012, il quale dovrà promuovere, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998 e ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108. In tale senso le attività svolte per l'incombente, così come le eventuali criticità e inadempienze riscontrate, dovranno essere parte integrante della relazione semestrale che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà fare al parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'a.i.a. in oggetto (nuovo art. 3, c. 6).

(Avv. Marco Fabrizio)

**AUTORITA' INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA
COMUNICATO**

Approvazione del II aggiornamento annuale 2011 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico (13A00041)
(GU n. 6 del 8-1-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 dicembre 2012**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (Ordinanza n. 32). (13A00069)

(GU n. 7 del 9-1-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 dicembre 2012**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 34). (13A00121)

(GU n. 8 del 10-1-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 35). (13A00147)

(GU n. 9 del 11-1-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2012

Riparto delle risorse, stanziare dall'articolo 23, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. (13A00169)

(GU n. 11 del 14-1-2013)

**Edilizia e urbanistica****MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI****DECRETO 30 ottobre 2012**

Modalita' di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007. (12A13648)

(GU n. 2 del 3-1-2013)



La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012

Definizione del procedimento per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale e stazione Santa Lucia di Piave «Autostrada A27 Mestre-Belluno». (12A13739)
(GU n. 4 del 5-1-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 3 ottobre 2012**

Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati. (13A00091) (GU n. 7 del 9-1-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 16 ottobre 2012**

Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (13A00168)
(GU n. 11 del 14-1-2013)

 **Art. 1**

1. La disciplina prevista per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, e' assimilabile a quella inerente agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione, individuata nella medesima ordinanza per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c) dell'ordinanza 4007/12 citata i ponti ed i viadotti appartenenti ad infrastrutture di trasporto urbano che servono o interferiscono le vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza e che insistono sui siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo, in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione puo', in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907.

3. Il carattere di indifferibilita' ed urgenza da attribuire alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato mediante verifica sismica eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14.1.2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche mediante l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento («Indici_di_rischio.xls»), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneita' delle verifiche delle opere proposte.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono istruite dalla Commissione Tecnica istituita con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 luglio 2011 rep. n. 3325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 16 luglio 2011.

5. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico e' associato ad una vita nominale restante (1) (V_{NR}) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

6. Ciascuna Regione interessata, entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, invia al Dipartimento della Protezione Civile dati di cui al comma 3 e le ulteriori informazioni sintetizzate nel foglio elettronico di cui all'allegato 2. A seguito della definizione della graduatoria nazionale, la Commissione di cui al comma 4 potra' richiedere alle Regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico.

Appalti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)
(GU n. 5 del 7-1-2013)

Art. 1 Ambito oggettivo e soggettivo

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2012

Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti. (13A00061)

(GU n. 8 del 10-1-2013)

Art. 1 Soggetti tenuti al versamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entita' e secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto:

a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;

c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.



Rifiuti e bonifiche

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 gennaio 2013

Nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A00084)

(GU n. 5 del 7-1-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012 (13A00044)

(GU n. 6 del 8-1-2013)



Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 dicembre 2012 recante «Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albogestoririfiuti.it/>

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00016)

(GU n. 11 del 14-1-2013)



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2012

Modifica del decreto 4 settembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. (12A13409)

(GU n. 2 del 3-1-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2012

Modifica al decreto 8 agosto 2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (13A00126)

(GU n. 10 del 12-1-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2012**

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (13A00175)
(GU n. 10 del 12-1-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2012**

Modifica del decreto 9 febbraio 2012 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. (13A00186)
(GU n. 10 del 12-1-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 dicembre 2012**

Modifica del decreto 1° agosto 2011 recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». (13A00125)
(GU n. 10 del 12-1-2013)

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 7 gennaio 2013**

Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell'Autorità Competente all'Agenzia italiana del farmaco. (Determina n. 1/2013).
(13A00303)
(GU n. 10 del 12-1-2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 2012**

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. (12A13737)
(GU n. 3 del 4-1-2013)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 novembre 2012**

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194. (13A00183)
(GU n. 12 del 15-1-2013)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2012**

Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012. (13A00182)
(GU n. 12 del 15-1-2013)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ Cass., sez. lav., 28 novembre 2012, n. 21151

Lavoro - Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (Appalto di manodopera) - Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza nell'appaltatore di un'organizzazione autonoma della prestazione di lavoro finalizzata ad un risultato produttivo autonomo - Violazione del divieto - Sussistenza

L'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge n. 1369/1960, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.



Nota - La sentenza in oggetto prende in esame il caso di un lavoratore che svolgeva la propria prestazione nell'ambito di un contratto di appalto. Il lavoratore veniva licenziato dalla società appaltatrice e chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all'appaltante. Il Tribunale di Cagliari respingeva il ricorso. Il lavoratore proponeva appello ed otteneva dal giudice di secondo grado la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di costituzione del rapporto di lavoro con la società appaltante e condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra nonché delle differenze retributive tra quanto percepito dalla società appaltatrice e quanto dovuto al lavoratore in virtù dell'effettivo inquadramento.

In particolare, la Corte d'appello accertava che la società appaltatrice, pur avendo natura imprenditoriale, avesse gestito il rapporto di lavoro ai soli fini amministrativi (retribuzione, ferie, turni, assenze per malattia, potere disciplinare), non assumendosi alcun rischio di impresa con riguardo alle prestazioni svolte dal lavoratore, il quale veniva effettivamente diretto dal personale della società appaltante. In considerazione di ciò e dell'orientamento della Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 12363/2003), il giudice di secondo grado dichiarava si fosse verificata un'illecita interposizione di manodopera, vietata ai sensi della legge n. 1369/1960, normativa applicabile *ratione temporis*, e precisava che anche a seguito dell'abrogazione della legge n. 1369/1960 occorre comunque verificare in modo rigoroso l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

La società appaltante ricorreva in Cassazione deducendo violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369/1960 nonché dell'art. 2094 c.c. e sostenendo che l'appalto fosse da considerare lecito in quanto riguardante una frazione del ciclo produttivo e finalizzato a produrre un risultato autonomo nell'ambito di una reale organizzazione imprenditoriale.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso affermando la correttezza dei principi giurisprudenziali applicati dalla Corte d'appello e precisando che in conformità con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12363/2003, Cass. n. 17444/2009, Cass. n. 3977/200), la fattispecie concreta non poteva essere considerata come una figura di appalto lecita, in quanto la società appaltatrice si era limitata alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza alcuna ingerenza nelle modalità esecutive della prestazione lavorativa, la quale non risultava organizzata al fine di conseguire un risultato produttivo autonomo.

(A cura di Toffoletto, De Luca Tamajo e Soci, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 04.01.2013, n. 2)

■ **TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1[^] - 19 dicembre 2012, n. 739**

APPALTI – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Gravità del reato – Incidenza sulla moralità professionale – Valutazione della gravità del reato – Applicazione, in sede penale, dell'ammenda pari al minimo edittale – Irrilevanza.

L'art. 38 d.lg. n. 163 del 2006, che dispone l'esclusione dalla gara per l'affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, va letto come presidio dell'interesse dell'Amministrazione di non contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale; condizioni perché l'esclusione consegua alla condanna sono la gravità del reato, e il riflesso dello stesso sulla moralità professionale. La gravità del reato deve, quindi, essere valutata in relazione a quest'ultimo elemento, ed il contenuto del contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo concorrente. Di conseguenza, è irrilevante il tentativo di dimostrare la non gravità del reato sanzionato in sede penale con ammenda pari al minimo edittale. (cfr. *Consiglio Stato sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3560*).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1[^] - 31 dicembre 2012, n. 5391**

APPALTI – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione – Poteri sostanziali esercitati – Procuratori speciali – Titolarità di poteri decisionali.

L'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di onorabilità per la partecipazione alle gare pubbliche, fa riferimento per le società di capitali "agli amministratori muniti di potere di rappresentanza", ossia a soggetti titolari congiuntamente di ampi e generali poteri di amministrazione e del potere di impegnare la società nei confronti dei terzi. L'identificazione delle persone fisiche aventi tali funzioni va fatta non solo in base alle qualifiche formali rivestite ma anche tenendo conto dei poteri sostanziali esercitati, includendo nel novero i procuratori solo quando e se l'estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto (cfr. *Cons. St., sez. V, 20/10/2010, n. 7578*). Nondimeno una valutazione ampliativa deve essere ancorata a precisi criteri circa la portata dei poteri attribuiti con la procura, altrimenti finirebbe per scalfire la garanzia di certezza del diritto sotto il profilo della possibilità di partecipare ai pubblici appalti, intaccando principi di rilevanza costituzionale e comunitaria relativi alla libertà di iniziativa economica delle imprese (cfr. *Cons. St., sez. V, 24/3/2011, n. 1782*). Ne consegue che i c.d. procuratori speciali possono farsi rientrare fra gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, solo ove essi siano titolari di poteri decisionali e gestori di carattere generale e continuativo, ricavabili dalla procura e paragonabili a quelli di un vero e proprio amministratore, non essendo sufficiente il conferimento ad essi del solo potere di rappresentanza negoziale della società qualora il procuratore rimanga un mero esecutore delle decisioni assunte dagli amministratori (cfr. *Cons.*

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un., 19/12/2012 Sentenza C-159/11

APPALTI - Appalti pubblici - Contratto tra enti pubblici di cooperazione - Stipula senza gara – Effetti e limiti – Verifica degli obiettivi d’interesse pubblico - Necessità - Art. 1, par. 2, lett. a) e d) Dir. 2004/18/CE – Fattispecie: incarico per lo studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere.

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un., 19/12/2012 Sentenza C-159/11

APPALTI - Appalto pubblico – Soglia stabilita all’art. 7, lett. b), Dir. 2004/18 - Servizi - Contratto a titolo oneroso concluso tra due enti pubblici – Ente pubblico qualificabile come operatore economico – Fattispecie.

L’applicazione della direttiva 2004/18 a un appalto pubblico è subordinata alla condizione che il valore stimato di quest’ultimo raggiunga la soglia stabilita all’articolo 7, lettera b), della direttiva medesima, tenendo conto del valore normale sul mercato dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto di tale appalto pubblico. In caso contrario, si applicano le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi della parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché l’appalto in questione presenti un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto, in particolare, della sua importanza e del luogo della sua esecuzione (C.G.E. sentenza del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C-147/06 e C-148/06). Nella specie, si deve rilevare che, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un operatore economico e un’amministrazione aggiudicatrice, ed avente per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II A di tale direttiva, costituisce un appalto pubblico. Al riguardo, è ininfluente la circostanza che tale operatore sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice (C.G.E. sentenza del 18/11/1999, Teckal, C-107/98). È inoltre indifferente che l’ente in questione non persegua un preminente scopo di lucro, che non abbia una struttura imprenditoriale, od anche che non assicuri una presenza continua sul mercato.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un., 19/12/2012 Sentenza C-159/11

APPALTI – Contratti in cooperazione tra enti pubblici - Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti - Perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico.

Per i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che – inoltre – tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2[^] - 3 gennaio 2013, n. 8**

APPALTI – Servizi, lavori e forniture – Art. 57, d.lgs. n. 163/2006 – Divieto di rinnovo tacito – Principio di carattere generale – Norma imperativa – Possibilità di proroga prevista dal bando – Analitica motivazione.

L'art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 - norma imperativa - contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della P.A. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, finalizzato ad evitare che l'affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico; esso rappresenta un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 marzo 2012, n. 430). Detto principio prevale sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento e della lex specialis ed è consentita una deroga limitata solo con riguardo alla possibilità di prevedere una proroga del contratto e sempre che, con puntuale motivazione, l'Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale. In altri termini, se l'Amministrazione opta per l'indizione della gara, nessuna particolare motivazione è necessaria; non così invece se ci si avvale della possibilità di proroga prevista dal bando. Detta ultima opzione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] – 21 dicembre 2012, n. 2763**

APPALTI – Polizza fideiussoria – Firma illeggibile – Mancanza di altre indicazioni sull'autore della sottoscrizione – Esclusione dalla gara – Illegittimità.

Non comporta esclusione dalla gara la polizza fideiussoria con una firma illeggibile e la mancanza di altre indicazioni sull'autore della sottoscrizione. Infatti l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi prodotte in sede di gara non è condizionato a particolari requisiti di forma: la provenienza del documento può essere data per certa (salvo prova contraria o disconoscimento ex art. 2702 c.c.) quando risulti chiaro dall'intestazione o da altri elementi testuali quale sia il soggetto giuridico a cui il contenuto deve essere imputato. Non è necessario che vi sia una firma leggibile, né che siano esplicitati i poteri del sottoscrittore. Nel caso di impiego di moduli prestampati anche una semplice sigla svolge in modo adeguato il compito di riferire il documento a un preciso soggetto giuridico (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 28.9.2011, n. 1326).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] – 9 gennaio 2013, n. 1**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Nozione di “ultimazione dei lavori”.

La nozione di “ultimazione dei lavori” va riferita all'esecuzione del rustico che presuppone, in particolare, l'intervenuto completamento delle tamponature; la realizzazione del rustico non può, quindi, ritenersi sussistere se alla data di riferimento non esistono le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7547; T.A.R. Lazio, II, 22 dicembre 2004, n. 17148; T.A.R. Sicilia, sez. III, 21 dicembre 2005, n. 7814; sez. II, 25 gennaio 2006, n. 191; 24 giugno 2010, n. 7914).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] - 29 dicembre 2012, n. 5379**

DIRITTO URBANISTICO – Art. 12 d.P.R. n. 380/2001 – Rilascio del permesso di costruire – Opere di urbanizzazione primaria – Valutazione riferita all'intero comparto in cui è inserito l'intervento di edificazione – Diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione – Ammissibilità – Limiti.

Ai sensi dell'art.12 del d.P.R. n.380 del 2001, in vista del rilascio del permesso di costruire, è necessario che esistano almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità, ai servizi a rete, ai parcheggi ed alle aree attrezzate a verde pubblico: tale valutazione va condotta con riferimento non all'esclusiva area di sedime del nuovo insediamento ovvero al territorio immediatamente confinante, ma all'intero comparto in cui risulta inserito, onde assicurare effettività all'esigenza di un collegamento coordinato con le opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare a servizio dell'intera zona nella quale si colloca l'erigenda costruzione. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l'attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale. Di conseguenza, la disponibilità alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione può essere presa in considerazione nella sola ipotesi in cui si tratti della mera realizzazione delle opere necessarie per un singolo intervento e non nei casi in cui manchino del tutto le opere necessarie all'urbanizzazione del comparto; in questo caso, è, infatti, evidente come la mancanza delle opere di urbanizzazione non possa essere surrogata dall'intervento del singolo privato. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] - 29 dicembre 2012, n. 5379**

DIRITTO URBANISTICO – Rilascio dei titoli edilizi – Vizio di disparità di trattamento – Configurabilità – Esclusione.

Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in tema di rilascio dei titoli edilizi, ove viene in rilievo l'esercizio di un'attività avente natura vincolata rispetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24 agosto 2007 n.4507). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2[^] 8 gennaio 2012, n. 26**

ESPROPRIAZIONE – Cavi telefonici – Servitù di passaggio con appoggio – mancanza del consenso del proprietario – Art. 92 d.lgs. n. 259/2003 – Modalità previste per l'esercizio della potestà ablatoria da parte della P.A.

Ai sensi dell'art. 92, c. 1 del d.lgs. n. 259/2003, in mancanza di consenso del proprietario, le modalità di costituzione di una servitù di appoggio di cavi telefonici sono quelle previste per l'esercizio della potestà ablatoria della P.a., chiara essendo la natura sostanzialmente espropriativa della servitù in questione e la conseguente necessità che i relativi poteri vengano esercitati, al di fuori della esplicitazione del libero consenso del privato, in forme procedimentalizzate dalla legge, con previsione di un indennizzo per il privato gravato. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2[^] 8 gennaio 2012, n. 26**

ESPROPRIAZIONE – Cavi telefonici – Servitù di passaggio con appoggio – Controversie – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Art. 92, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 – Interpretazione restrittiva - Fase costitutiva della servitù.

La controversia avente ad oggetto la rimozione di cavi telefonici precedentemente collocati in appoggio su proprietà privata da parte della società Telecom Italia spa esula dal raggio di azione dell'art. 92 del D.Lgs 259/2003 e va devoluta alla cognizione del G.O. , non venendo in rilievo , nella fattispecie concreta, la spendita di poteri autoritativi della società stessa concernenti la fase genetica della imposizione della servitù. La giurisdizione esclusiva del G.a. si radica infatti solo quando si tratta del momento genetico, ossia della fase costitutiva della servitù telefonica in argomento, il che si desume del resto, dallo stesso tenore letterale della norma (art. 92, c. 9 d.lgs. n. 259/2003) che parla di " imposizione della servitù di appoggio (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 7 Dicembre 2012 (Ud. 9/10/2012) Sentenza n. 47636**

DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria del manufatto - Nozione - Fattispecie: strutture balneari omessa rimozione - Artt. 44 lett. c) D.p.r. n. 380/2001 e 181 D. Lgs. n. 42/2004.

La natura precaria del manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore o dalle caratteristiche costruttive, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo e che il carattere stagionale di un'opera, vale a dire l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, non significa assoluta precarietà (Cass. Sez.3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi). Nella specie, l'omessa rimozione delle strutture balneari allo spirare del termine stagionale rendono le stesse illegittime ed illecite.


(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] – 9 gennaio 2013, n. 1**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Termine di 24 mesi ex art. 26, c. 15 l.r. Sicilia n. 37/1985 – Natura ordinatoria – Silenzio accoglimento – Esclusione nel caso in cui non sussistano i presupposti per legittimare l'adozione del provvedimento positivo.

Il termine di 24 mesi fissato dall'art. 26, comma 15, della L.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 non può essere considerato perentorio (con conseguente "consumazione" del potere della pubblica amministrazione), bensì acceleratorio e quindi ordinatorio; di conseguenza, il prodursi del silenzio-accoglimento, in ipotesi di richiesta di sanatoria non evasa entro detto termine, è escluso in radice nei casi in cui non sussistano i presupposti che dovrebbero invece ricorrere per legittimare l'adozione del provvedimento positivo. Ciò in quanto "l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere sulle domande di condono edilizio, non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di provvedimento espresso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2001, n. 249, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 giugno 2004, n. 1750; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 19 giugno 2003, n. 7596).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Ambiente, suolo e territorio**■ **CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1[^] - 19/12/2012 Sentenza C-68/11****INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria - Controllo dell'inquinamento - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 1999/30/CE.**

La Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 4 Dicembre 2012 (Ud. 15/11/2012) Sentenza n. 46835****INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) - Assenza di autorizzazione - Configurabilità del reato - Presupposti - Artt. 267, 269, 272 e 279 D.L.vo n. 152/2006 (T.U.A.).**

Il reato di cui all'art.279 D.L.vo n. 152/2006 per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, per cui, sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.L.vo 152/2006, art.269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni (Cass.pen. Sez. 3 n.53477/2011). E' necessario, quindi, per la configurabilità del reato, pur non richiedendosi il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, che le emissioni siano effettivamente sussistenti (Cass. pen. Sez. 3 n.48474 del 19.7.2011).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 10 gennaio 2013, n. 6****INQUINAMENTO ACUSTICO – Valori limite differenziali – Limiti assoluti – Differente finalità – Norma transitoria dettata dall'art. 8 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 – Disapplicazione per contrasto con l'art. 32 Cost.**

Mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica. Coerentemente con tale ratio e premessa, già prima dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del conseguente d.p.c.m. 14 novembre 1997, l'articolo 6 del d.p.c.m. 1° marzo 1991 prevedeva l'applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma). Ne consegue che la disposizione transitoria dettata dall'art. 8 del citato d.p.c.m. 14 novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l'applicazione - sino all'avvenuta zonizzazione di cui all'art. 6 lettera "a" della legge n. 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal

primo comma dell'articolo 6 del predetto d.p.c.m. 1 marzo 1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico) nel significato (contrastante con l'art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l'operatività del criterio dei valori limite differenziali d'immissione (pur contemplato dall'art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell'art. 6 del d.p.c.m. 1 marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all'approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenza n.488 del 2006 e sentenza n.5639 del 2006). In sostanza, l'art. 8 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 deve essere disapplicato (sulla disapplicazione d'ufficio dei regolamenti illegittimi, ad opera del giudice amministrativo, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1169 del 2009; Tar Cagliari, sentenza n. 1093 del 2003) , per incostituzionalità, laddove - nel disporre che "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (15), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991" – limita il rinvio all'articolo 6 del d.p.r. 1 marzo 1991 al solo primo comma.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] – 28 dicembre 2012, n. 2783**

AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Opere di interesse statale – Art. 7 l.r. Sicilia n. 65/1981 – Competenza – Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente.

Ai sensi dell'art. 7, cc. 1 e 5, l.r. Sicilia n. 65/1981 "qualora ... sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati" e "Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali...". Segue da ciò che, nel caso di opere di interesse statale, la competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti tanto di valutazione di incidenza ambientale, quanto di rilascio dell'autorizzazione in variante non può che ricadere in capo all'A.R.T.A. residuando in capo al Comune solo il potere di rendere un parere infraprocedimentale non vincolante.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 10 gennaio 2013, n. 8**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza di contenimento delle emissioni sonore – Servizio autostradale – Competenza – Presidente del Consiglio dei Ministri – Art. 9, c. 1 L. n. 447/1995

Il potere di ordinanza riferito al contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal servizio di rete autostradale non può che essere attribuito, a termini dell'art. 9, c. 1 della l. n. 447/1995, al presidente del Consiglio dei Ministri (e non al Sindaco), trattandosi di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dal C.C.N.L. 6.7.1995, artt. 1, lett.f) e 2, n.8.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



■ **CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, 29 novembre 2012, n. 21249, Pres. Miani Canevari**

INFORTUNIO SUL LAVORO - Previdenza e assistenza - Assicurazione - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità

L'infortunio "in itinere" è indennizzabile se derivato da eventi dannosi, quand'anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta dell'assicurato. Il limite alla copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", ossia quel rischio estraneo alla prestazione lavorativa cagionato da una scelta arbitraria del lavoratore.



NOTA: *La Suprema Corte si è espressa sul tema, più volte dibattuto, dell'infortunio in itinere.*

Il ricorso è stato proposto dal lavoratore infortunato al fine di ottenere la cassazione della sentenza emanata dalla Corte territoriale che aveva rigettato l'appello proposto dallo stesso nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale.

Il lavoratore aveva adito il Tribunale affermando di aver subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale aveva riportato un periodo di invalidità temporanea e dei postumi invalidanti permanenti.

Il giorno dell'evento l'infortunato, trasportato dal proprio fratello, si stava recando dalla propria officina meccanica ai cantieri della società per eseguire alcune riparazioni ed era rimasto coinvolto in un incidente stradale tra il furgone in cui si trovava e un'autovettura.

A seguito del sinistro aveva riportato un trauma cranico occipitale con possibile frattura e aveva chiesto l'indennizzo corrispondente all'INAIL.

L'Istituto chiamato in causa, in un primo momento, aveva liquidato una rendita corrispondente all'1% di inabilità, successivamente, però, aveva ritenuto insussistente l'infortunio sul lavoro e aveva proposto querela nei confronti del ricorrente per truffa, avendo questi dolosamente tratto in inganno l'Istituto circa la natura del sinistro, sospendendo l'erogazione della rendita.

Il procedimento penale si era concluso con l'affermazione dell'insussistenza del fatto, ma l'INAIL aveva continuato a rifiutare la prestazione.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale, la Corte d'appello aveva ritenuto necessario accertare che ci fosse stato o meno infortunio sul lavoro in itinere e, nella fattispecie in esame, premesso che il lavoratore stava viaggiando, trasportato, a bordo del furgone del fratello, per recarsi a svolgere un lavoro presso la società, erano intervenuti una serie di fatti, non collegati all'attività lavorativa, che avevano interrotto il nesso di causalità.

I conducenti dei due veicoli, infatti, si erano avvistati ben prima dell'incidente e lo scontro era stato cercato; a giudizio dei giudici dell'appello, dunque, la condotta posta in essere aveva interrotto il nesso causale fra occasione di lavoro e sinistro e il ricorrente non aveva dimostrato di avere contrastato o, semplicemente, non condiviso la condotta del fratello.

La decisione della Corte d'appello non è stata condivisa dalla Suprema Corte che ha ritenuto fondato, invece, il motivo addotto dal lavoratore ricorrente.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2000, è indennizzabile l'infortunio in itinere occorso al lavoratore qualora sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente al percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. n. 11545/2012, n. 3776/2008).

Il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assume il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cass. n. 2642/2012, Cass. n. 17655/2009).

La Corte d'appello ha ritenuto, quindi, di poter ravvisare gli estremi del "rischio elettivo" affermando che la condotta posta in essere dal ricorrente avesse interrotto il nesso causale.

In realtà, nella specie, non sono posti in contestazione i presupposti dell'indennizzabilità dell'infortunio, che attengono sia alla sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, sia alla necessità dell'uso del veicolo privato per raggiungere il luogo della prestazione.

L'accertamento di una causa interruttiva, dunque, di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento aveva richiesto una specifica indagine sulla condotta personale del soggetto trasportato sull'autoveicolo al fine di stabilire l'esistenza o meno di un rapporto di causalità tra la condotta stessa e il sinistro.

Questa indagine non è stata compiuta dai giudici dell'appello e la sentenza è risultata, quindi, affetta dal denunciato vizio DI MOTIVAZIONE tradotto in violazione dei principi di diritto richiamati. (Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE – Ambiente e Sicurezza (Anticipazione), 29.01.2013, n. 2)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 11 gennaio 2013, n. 7

SICUREZZA SUL LAVORO – Art. 14 d.lgs. n. 81/2008 – Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria – Sanzione – Parasubordinazione, collaborazione coordinate e continuative, collaboratori familiari – Applicabilità.

L'articolo 14 comma 1 del d.lgs. n.81 del 2008, sanziona "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro", senza alcuna distinzione tra lavoro subordinato ed altri tipi di rapporto. L'ampiezza della fattispecie appare giustificata dalla funzione cautelare che essa riveste (cfr. le circolari n.33/09 e 38/10 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); ne consegue che la sanzione della sospensione, per il tenore testuale della disciplina di riferimento e per la ratio della stessa, può essere indifferentemente applicata ad ogni tipo di forma contrattuale anche di parasubordinazione, tra cui le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, nonché ad altre forme di collaborazione nell'impresa, come anche i collaboratori familiari (fattispecie relativa alla collaborazione, in azienda, del figlio minore e della convivente del titolare) (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ TAR BASILICATA, Sez. 1[^] - 10 gennaio 2013, n. 24

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 3 l.r. Basilicata n. 9/2007 – Limite massimo alla produzione di energia elettrica – Disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della direttiva 2001/77/CE.

L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in

quanto contrastante con l'art. 6 della direttiva 2001/77/CE (ciò in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2155). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Rifiuti e bonifiche

■ **CASSAZIONE CIVILE, sezione III, 10 dicembre 2012, n. 22382, Pres. Massera.**

INQUINAMENTO - Rifiuti - Discariche - Deposito non autorizzato - Danni ambientali - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In materia di danno ambientale, al fine di evitare distonie tra il diritto europeo e quello nazionale, si applica il principio della preminenza delle misure di ripristino dello stato dei luoghi. Nei soli casi in cui ciò non sia possibile, ovvero risulti eccessivamente onerosa l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, il giudice applica la tutela risarcitoria per equivalente. Il titolare di una discarica non autorizzata, pertanto, va condannato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato.

NOTA

Nel caso in questione la Suprema Corte è stata chiamata a esprimere il proprio giudizio in materia di danno ambientale.

Il ricorso era stato proposto da una società, e dal legale rappresentante della stessa, per la cassazione della sentenza con cui i giudici dell'appello avevano confermato la decisione del tribunale.

Il Comune aveva chiamato in giudizio, innanzi al tribunale, la società e il legale rappresentante al fine di ottenere il risarcimento per i danni ambientali subiti, derivati dalla realizzazione e dal mantenimento per lungo tempo di un deposito di rifiuti non autorizzato.

Il tribunale aveva ordinato ai convenuti di procedere all'immediata rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. I Giudici d'appello, in accordo con la decisione di primo grado, avevano ritenuto che la lesione dell'ambiente naturale, bene pubblico di rango costituzionale, faceva sorgere in capo alle amministrazioni preposte il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone.

I motivi adottati dai ricorrenti sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione che ha concluso con il rigetto del ricorso.

E' stato, innanzitutto, messo in evidenza il fatto che la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi è stata, dal giudice di merito, pronunciata all'esito di una complessa istruttoria, fatta di allegazioni documentali, prove per testi e indagini peritali.

Il preteso travisamento delle conclusioni dell'esperto, già sostenuto in sede di gravame, è stato approfonditamente smentito dalla Corte di appello che ha riportato i risultati dell'elaborato peritale, inequivocabilmente diretti a qualificare l'area occupata dalla società convenuta come sito inquinato da rifiuti, ancorché non pericolosi in quanto derivati dalla lavorazione di marmo e prodotti affini.

Considerando un altro aspetto, è stato rilevato che la qualificazione in termini di residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, residui equiparati dall'art. 186, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle terre e rocce da scavo, del materiale che i convenuti sono stati condannati a rimuovere, non sarebbe in ogni caso idoneo a ribaltare l'esito del giudizio.

La norma richiamata dai ricorrenti prevede, sì, la possibilità di reimpiego delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, ma a condizione che siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; fino dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

questo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari; sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; la sussistenza dei predetti requisiti sia accertata dall'autorità competente nei modi e nelle forme prescritte, con l'ulteriore e decisivo corollario che le terre e le rocce da scavo, ove non trattate nel rispetto delle condizioni predette, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

A questa disciplina devono ritenersi soggetti anche i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, i quali, peraltro, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono anche soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5, D.Lgs. n. 152/2006.

Altrettanto prive di interesse sono state giudicate, dalla Cassazione, le censure che ruotano intorno alla portata assolutoria degli accertamenti posti alla base della sentenza penale pronunciata dal tribunale nei confronti del legale rappresentante della società che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbero imposto di ritenere superati i fatti costitutivi della pretesa azionata (il decidente non avrebbe considerato che la sentenza assolutoria, proprio perché relativa a fatti successivi, consentiva di ritenere superati quelli precedenti che avevano portato alla condanna del rappresentante legale, la cui assoluzione era intervenuta perché la società aveva ormai ripristinato i luoghi).

In realtà l'argomentazione difensiva era stata già esaminata nel giudizio di merito e ritenuta non conducente in ragione della posteriorità dei fatti oggetto della sentenza del tribunale, rispetto a quelli sanzionati dalla Corte d'appello.

Ne deriva che i ricorrenti, al fine di consentire alla Corte il preliminare apprezzamento sulla decisività delle censure, avrebbero dovuto riportare esattamente i capi di imputazione e i punti salienti dell'iter motivazionale della pronuncia assolutoria, e avrebbero altresì dovuto indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte.

Nella fattispecie, invece, siffatto contenuto espositivo del ricorso è stato del tutto omesso, con conseguente inammissibilità della censura.

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto necessario evidenziare il fatto che in epoca immediatamente precedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, la materia delle tutele attivabili in caso di danno all'ambiente è stata rivista dal legislatore.

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 2004/35/Ce e all'esito della procedura di infrazione n. 2007/4679 (ai sensi dell'art. 226, Trattato CE), attivata in ragione della esclusione, dalla disciplina della responsabilità ambientale, delle situazioni di inquinamento rispetto alle quali fossero già avviate le procedure di bonifica, della limitazione dell'obbligo di riparazione ai soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi e dell'ammissibilità del risarcimento del danno ambientale in forma pecuniaria, mentre la direttiva prevede principalmente misure di ripristino dello stato dei luoghi, ha aggiunto al comma 1, lettera f), art. 303, D.Lgs. n. 152/2006, il seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'art. 315 del presente decreto".

L'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, in particolare, dopo aver previsto, al comma 1, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio agisce per il risarcimento del danno in forma specifica e, se è necessario, per equivalente patrimoniale, stabilisce, al secondo che, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o in spreco a norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

A giudizio del collegio, dunque, il tenore dell'art. 311, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, come riscritto dal legislatore del 2009, circoscrivendo l'operatività della tutela risarcitoria per equivalente ai soli casi in cui l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c., o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, colloca il risarcimento per equivalente in posizione gradata rispetto alla tutela reale.

Inoltre, sulla base del criterio dell'interpretazione adeguatrice elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e ripetutamente accolto da questa Corte, appare evidente che, al fine di evitare il più possibile distonie tra diritto europeo e diritto interno, i principi del primo (come, nella fattispecie, il principio della preminenza delle misure di ripristino dello stato dei luoghi, contenuto nella direttiva 2004/35/CE) influenzano l'interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria (Corte di giustizia C-404/2006, Cassazione civile, sezione unica, 17 novembre 2008, n. 27310; Cassazione civile 22 febbraio 2012, n. 2632).

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE – Ambiente e Sicurezza (Anticipazione), 29.01.2013, n. 2)

■ **TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1 ^ - 19 dicembre 2012, n. 747**

RIFIUTI – Ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs.n. 152/2006 – Mancata dimostrazione dell'imputabilità soggettiva del proprietario a titolo, almeno, di colpa – Illegittimità.

E' illegittimo l'ordine di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione soltanto di tale sua qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione precedente, sulla base di una istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, ancorché fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza, dell'imputabilità soggettiva della colpa (Consiglio di Stato V sez. n. 1612 del 19.3.2009.)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1 ^ - 19 dicembre 2012, n. 747**

RIFIUTI – Ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Proprietario – Omessa recinzione – Configurabilità della colpa – Esclusione.

Ai fini dell'ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, sebbene la colpa possa configurarsi nell'ipotesi in cui il titolare del diritto dominicale ometta di adottare cautele idonee a evitare o ostacolare l'indebito abbandono, non può tuttavia essergli addebitato il mancato allestimento di mezzi preclusivi dell'accesso, atteso che la chiusura del fondo (cfr. art. 841 cod. civ.) costituisce una mera facoltà del titolare del bene e non un suo obbligo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1 ^ - 19 dicembre 2012, n. 747**

RIFIUTI – Ordine di rimozione ex art.192 d.lgs. n. 152/2006 – Comunicazione di avvio del procedimento – Adempimento indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio.

In tema di ordine di smaltimento di rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, la comunicazione dell'avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio (Tar Parma 12.7.2011 n. 255 e T.A.R. Salerno Sez. II, n. 1826, del 7 maggio 2009), apparendo recessive, dunque, in tale specifica materia, le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21 octies della L. n. 241/1990. Per il configurarsi di una responsabilità a titolo di dolo o colpa del proprietario o di colui che è in rapporto con l'area in un rapporto tale,

anche se di mero fatto, da consentirgli una funzione di custodia e protezione, è infatti richiesto che detta responsabilità sia accertata a seguito di un'adeguata istruttoria e con l'ausilio del privato stesso, il quale deve essere chiamato in contraddittorio per fornire elementi utili di valutazione .
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 1[^] ter – 9 gennaio 2013, n. 121**

RIFIUTI – Regione Lazio – Piano regionale di Gestione dei Rifiuti – Violazione dell'art.1 della Direttiva Discariche, degli artt. 4 e 13 della Direttiva Rifiuti, dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs, 36/2003 - Tritovagliatura – Forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato – Inconfigurabilità .

La Direttiva Quadro 1999/31/CE e la normativa nazionale di recepimento (d.lgs. n. 36/2003) escludono che la tritovagliatura possa essere considerata forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/2003. Per essere conforme alla direttiva discariche ed alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve infatti consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana.(cfr. TAR Lazio, Roma, n. 4195/2011). In sostanza, un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, senza una adeguata selezione delle diverse azioni dei rifiuti ed una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana. Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, nel prevedere il collocamento in discarica dei rifiuti non preventivamente trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), ma meramente compressi durante il trasporto e dopo lo scarico, e sottoposti a cernita grossolana, ha pertanto violato l'art.1 della Direttiva Discariche, gli artt. 4 e 13 della Direttiva Rifiuti, l'art. 7, comma 1 del D.Lgs, 36/2003 e, comunque, anche l'art. 174 del Trattato e, quindi, il principio di precauzione che dovrebbe caratterizzare le scelte (anche pianificatorie) dell'amministrazione ove si presentino eventuali dubbi o perplessità in ordine alle decisioni da assumere nel caso concreto.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 1[^] ter – 9 gennaio 2013, n. 121**

RIFIUTI – Regione Lazio – Piano regionale di Gestione dei Rifiuti – Circolare ministeriale Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 – Tritovagliatura – Operazione transitoria – Previsioni del Piano – Incompatibilità.

La circolare ministeriale Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, che considera la tritovagliatura con deferrizzazione trattamento idoneo a ridurre il volume specifico dei rifiuti, oltre ad essere anteriore all'apertura della procedura di infrazione 2011/4021 e ad apparire in contrasto con la direttiva Quadro 1999/31/CE e la normativa nazionale di recepimento (d.lgs. n. 36/2003), precisava che la soluzione della tritovagliatura avrebbe dovuto essere considerata, ai fini della complessiva gestione dei rifiuti nella Regione Lazio, un'opzione del tutto transitoria, alla luce della circostanza che tale soluzione impiantistica non garantisce la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e non consente di raggiungere gli obiettivi dettati dalla normativa comunitaria e dal D.lgs. n.36/03. E' chiaro che il concetto di 'transitorietà' non può essere dilatato fino al punto di consentire l'adozione e l'approvazione di un Piano quale quello contestato, a distanza di anni dall'affermazione contenuta dalla circolare richiamata, posto che la Regione Lazio ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti prevedendo, in presenza di una procedura di infrazione comunitaria pendente, il conferimento fino al 2015 dei rifiuti indifferenziati in discarica utilizzando la tritovagliatura.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 1[^] ter – 9 gennaio 2013, n. 121

RIFIUTI – Regione Lazio – Piano regionale di Gestione dei Rifiuti – Approvazione – Parere obbligatorio del CTSA – Mancata acquisizione – Vizio del provvedimento adottato.

Dal tenore dell'art. 7, della LR Lazio 9 luglio 1998 n.27), emerge chiara la natura obbligatoria del parere Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente(CTSA): la sua mancata acquisizione anteriormente all'approvazione della versione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti, ha pertanto viziato il provvedimento adottato in sua assenza.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Pensioni 2013: tutti i valori dopo la rivalutazione

L'Inps, a seguito della definizione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica, diffonde i nuovi valori delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 2013

Giuseppe Rodà, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 11.01.2013, n. 3

Inps - Circolare 28.12.2012, n. 149**Oggetto:** Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2013

Al via la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 con effetto dal 1° gennaio 2013.

Tale percentuale è risultata pari a 3% salvo conguaglio da effettuarsi all'atto nel quale scatterà la perequazione per l'anno successivo. L'Inps, con la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, detta le regole applicative.

I nuovi importi per il 2013 sono stati calcolati, in via previsionale, sulla base della predetta percentuale del 3% stabilita dall'Istat e recepita nel decreto interministeriale (economia e lavoro) del 16 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2012).

Lo stesso decreto interministeriale del 16 novembre 2012 ha fissato in via definitiva la variazione in percentuale per il 2012 nella misura del 2,7% contro la percentuale provvisoria del 2,6%.

Vanno segnalati, quindi, conguagli per i pensionati nella rata di gennaio 2013 sia pure nella modestissima misura dello 0,1%.

Pensioni al minimo

Va segnalato che l'importo mensile lordo, per tredici mensilità, delle pensioni al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), dal 1° gennaio 2013, è pari a 495,43.

La perequazione per il costo vita

Con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (manovra Monti) va registrata una stretta sulle pensioni che ha interessato anche la perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013.

Questa manovra ha stabilito il blocco di tale rivalutazione quando la pensione supera tre volte il trattamento minimo Inps.

Occorre anche sottolineare che quanto non ottenuto nella perequazione 2012 e 2013 si trasforma in una perdita secca per la rivalutazione degli anni successivi.

La percentuale di incremento delle pensioni per il 2013 è pari, come già visto, al 3% in via previsionale.

Per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps e per tutte le pensioni a carico di un fondo esclusivo o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs (Stato, ex Inpdap, e così via) la percentuale di aumento del 3,0% per la variazione del costo della vita si applica nella maniera seguente.

Questa percentuale di aumento del 3,0% scatta in misura intera sull'importo pensionistico al minimo definitivo del 31 dicembre 2012 di 481,00 e fino a tre volte il trattamento minimo di 1.443,00 (481,00 x 3 = 1.443,00 euro).

Quando il limite di tre volte il minimo Inps viene superato per effetto della quota di rivalutazione automatica spettante viene comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato cioè incrementato della quota di rivalutazione spettante.

In concreto questo limite maggiorato è pari a 1.486,29 euro.

L'importo della pensione integrata al trattamento minimo gioca un ruolo importante nella determinazione di una serie di altri parametri tra i quali l'integrazione al trattamento minimo.

Per le pensioni aventi decorrenza nel 1994, la persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, per avere diritto all'integrazione al minimo, non deve possedere redditi propri assoggettabili all'Irpef per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a cinque volte il trattamento minimo stesso (quattro volte per le pensioni con decorrenza successiva al 1994).

Rimane, però, in vigore la previgente disciplina per le pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1993, anche per soggetti coniugati nel senso che si considerano solo i redditi personali.

Importi pensionistici e assistenziali 2013

Decorrenza	Lavoratori dipendenti ed autonomi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2013	495,43	364,51	442,30
Importi annui	6.440,59	4.738,63	5,749,90

N.B. Importi 2013 stabiliti in via previsionale

Gli importi delle pensioni superiori al minimo

Decorrenza	Aumento in misura percentuale	Scaglioni mensili di pensione sui quali si applica la percentuale di aumento
1° gennaio 2013	3,0%	Fino a euro 1.443,00 (tre volte il minimo Inps 2012)
	Aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	Oltre euro 1.443,00 e fino a euro 1.486,29. Viene garantito l'importo del limite maggiorato di euro 1.486,29
	Nessun aumento	Oltre euro 1.486,29

Limiti di cumulabilità tra pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti (indiretti e di reversibilità) sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti indicati nella tabella f), allegata alla legge n. 335/1995.

La riduzione della pensione, però, non si verifica quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Va notato, però, che i limiti reddituali si applicano a carico del coniuge superstite anche quando contitolari della pensione siano uno o più minori, studenti o inabili figli del solo deceduto e non anche del coniuge superstite, ossia quando contitolari sono la vedova e il figlio o i figli che il deceduto ha avuto non dalla vedova ma da un'altra donna. In questo caso l'incumulabilità si ha a tutti gli effetti in quanto vedova e figlio non appartengono allo stesso nucleo familiare.

Limiti di cumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa

Vengono stabiliti riduzioni dell'assegno di invalidità (riduzioni indicate, come già visto, nella tabella "G", allegata alla legge n. 335/1995 secondo il comma 42 dell'articolo 1) nei casi di cumulo della pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) con i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

L'assegno di invalidità non è cumulabile, inoltre, con la rendita vitalizia Inail, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

Ministero del lavoro - Nota 8 settembre 1995

Analogamente a quanto stabilito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, vanno valutati, ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con le seguenti esclusioni (Inps, msg. 6 ottobre 1995, n. 27951 e circ. 20 febbraio 1996 n. 38):

- trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere effettuata l'eventuale riduzione e gli importi di eventuali altre pensioni ai superstiti delle quali eventualmente il soggetto risulti titolare.

Viene, inoltre, precisato dal Ministero del lavoro che i predetti redditi esclusi non assumono rilevanza neppure per la corresponsione dell'assegno sociale istituito dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335/1995. L'Inps (circ. 12 giugno 1996, n.123) ha precisato che, secondo il parere espresso dal Ministero del lavoro per l'integrazione al trattamento minimo, anche qui vale lo stesso criterio e cioè la computabilità anche di quei redditi esteri che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati all'Irpef. Non dovranno, invece, essere valutati i redditi derivanti dalle pensioni ai superstiti corrisposte a carico di Stati esteri (Inps, msg. 24 febbraio 1996, n. 12082).

Vengono salvati i trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma (17 agosto 1995), con riassorbimento, però, sui futuri miglioramenti.

Rinnovo delle prestazioni a favore dei diversamente abili

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,2%, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con riferimento al periodo agosto 2011-luglio 2012 e al periodo precedente agosto 2010-luglio 2011.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (articolo 12 della legge n. 412/1991).

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 2,31%.

La periodicità del pagamento delle pensioni

I limiti fissati dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Inps n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell'applicazione della perequazione.

In particolare vengono corrisposti:

- in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;
- in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino ad un importo minore di 70,00 euro lordi;
- in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile da 70,00 euro lordi in su.

Non va stabilito il pagamento quando l'importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, risulta minore di 3 euro.

Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici

Per l'anno 2013 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di 16.127,30 euro.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite su indicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento per i pensionati di inabilità, secondo l'articolo 5 della legge n. 222/1984, che ammonta a euro 510,83 mensili dal 1° gennaio 2012.

Per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2013 all'importo di euro 16.127,30 va sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a euro 510,83, spettante per dodici mensilità.

Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria sono stati elevati, con effetto dal 1° gennaio 2013, in misura pari a 2,31% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2012 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro.

Dalla rata del mese di gennaio 2013 si è provveduto quindi all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Appalti

**Appalti, le date «chiave» del 2013**

Alcune novità sono già scattate, altre sono attese nel corso dell'anno alcune smetteranno di essere operative a fine 2013.

Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1

Dall'obbligo di stipulare contratti telematici fino all'entrata in servizio della banca dati dell'Autorità di vigilanza, sono molte le innovazioni con cui dovranno fare i conti gli operatori del mercato dei lavori pubblici. Alcune già previste da norme esistenti, molte altre introdotte dai tanti provvedimenti che il Governo Monti è riuscito a produrre in poco più di un anno di attività e che, non a caso, si sono riverberate in un turbinio di correzioni (oltre 120) che ha finito per cambiare volto anche al codice appalti (il Dlgs 163/2006, di cui «Edilizia e Territorio» fornisce agli abbonati un testo annotato e aggiornato sul proprio sito).

Di certo non c'è ancora stato tempo per valutarne l'impatto, ma dal primo gennaio sono già in vigore le nuove regole sui tempi di pagamento previsti dalle norme europee.

Da Capodanno sono anche operativi l'obbligo di stipula dei contratti di appalto in forma telematica e il "ribaltamento" dei costi di pubblicazione degli avvisi di gara e di aggiudicazione dalle stazioni appaltanti alle imprese.

La maggiore innovazione, tanto per le amministrazioni che per i costruttori, arriverà con l'inizio dell'estate. Il primo luglio – con uno slittamento di sei mesi rispetto al termine previsto dal codice appalti – diventerà finalmente operativo il portale Avcpass gestito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Una rivoluzione per le stazioni appaltanti che – se tutto andrà secondo i piani – esauriranno con pochi click la caccia ai documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati dalle imprese in gara.

Entro gennaio - il termine previsto è il 27 - dovrebbe arrivare il decreto necessario a rendere operative (dopo altri due mesi di regime transitorio) le white list delle imprese al riparo da infiltrazioni mafiose previste dalla legge anticorruzione. Nel frattempo – con la pubblicazione del regolamento messo a punto dall'Antitrust sulla «Gazzetta» del 18 dicembre – è già diventato operativo il rating di legalità delle imprese, anche se mancano ancora i decreti attuativi per l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese iscritte. A giugno scade l'ennesima proroga dei performance bond, mentre a fine 2013 termina l'operatività di alcune misure di agevolazione a favore delle imprese che partecipano al mercato degli appalti. Entro l'anno – ma senza una scadenza certa – dovrebbe essere infine istituita presso l'Autorità anche l'anagrafe delle stazioni appaltanti prevista dal decreto sviluppo bis (DI 179/2012).



1 GENNAIO

TERMINI DI PAGAMENTO

Anche nei contratti di appalto scattano i nuovi termini previsti dalla direttiva pagamenti. Ritardi oltre 60 giorni fanno scattare interessi di mora in modo automatico e senza preavviso. Le norme si applicano anche tra privati, quindi tra appaltatore e subappaltatore, ma con paletti meno vincolanti.

Dlgs 192/2012, articolo 1

BANDI A CARICO DELLE IMPRESE

Dal primo gennaio sono le imprese a dover sostenere i costi di pubblicazione degli avvisi di gara e di aggiudicazione su quotidiani nazionali e locali. A pagare le spese sarà l'aggiudicatario dell'appalto che dovrà rimborsare la stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

DI 179/2012, articolo 34, comma 35, convertito dalla legge 221/2012

CONTRATTI TELEMATICI

Gli atti notarili relativi ai contratti di appalto devono essere stipulati con atto notarile informatico, a pena di nullità.

DI 179/2012, articolo 6 (che modifica l'articolo 11 Dlgs 163/2006), convertito dalla legge 221/2012

27 GENNAIO

WHITE LIST ANTIMAFIA

Scade il termine per l'emanazione del Dpcm, previsto dalla legge anticorruzione, che istituisce e regola gli elenchi delle imprese sicuramente al riparo dalle infiltrazioni mafiose. L'iscrizione nell'elenco vale come certificazione antimafia.

Legge 190/2012, articolo 1, commi 53-56

12 FEBBRAIO

CODICE ANTIMAFIA

Entrata in vigore delle nuove regole sulla documentazione antimafia previste dal decreto correttivo del codice antimafia (Dlgs 159/2011).

Dlgs 218/2012

1 MARZO

PONTE SULLO STRETTO

Scade il termine per la stipula di un atto aggiuntivo tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink, guidato da Impregilo, vincitore della gara per la realizzazione del Ponte di Messina. In assenza dell'atto aggiuntivo decadono automaticamente la concessione con la società Stretto di Messina e tutti gli atti da essa stipulati.

DI 179/2012, articolo 34-decies, convertito dalla legge 221/2012

31 MARZO

CARO MATERIALI

Il ministero delle Infrastrutture deve individuare con decreto i materiali da costruzione che nel 2012 hanno subito aumenti di prezzo superiori al 10% e per i quali le imprese appaltatrici possono chiedere una compensazione.

Dlgs 163/2006, articolo 133, comma 6

1 APRILE

PICCOLI COMUNI IN RETE

Scatta l'obbligo di gestione centralizzata delle gare di appalto, con centrale unica d'appalto o costituzione consorzio, per i Comuni sotto i cinquemila abitanti. Il vincolo previsto dall'articolo 330 del Dlgs 163/2006 si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2013. In alternativa i piccoli Comuni possono avvalersi del mercato elettronico di altre centrali di committenza tra cui Consip.

DI 201/2011, articolo 23, commi 4-5. Termine prorogato dal DI 216/2011, articolo 29, commi 11-ter

8 GIUGNO

PERFORMANCE BOND

Scade la nuova proroga all'obbligo di "proteggere" con una garanzia globale di esecuzione le grandi opere. In particolare gli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni, i lavori di sola esecuzione oltre 100 milioni e tutti gli interventi affidati a general contractor.

DI 73/2012, articolo 1, convertito dalla legge 119/2012

30 GIUGNO

FINE CONVENZIONE CONSIP

Decadono le convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi eventualmente prorogate oltre la data del 31 dicembre 2012. Oltre questa data Consip deve mettere a disposizione delle amministrazioni, obbligate a ricorrere alla centrale d'acquisto, nuove convenzioni.

DI 95/2012, articolo 1, comma 16 convertito dalla legge 135/2012

1 LUGLIO

BANCA DATI APPALTI

Diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti servirsi del portale Acpass gestito dall'Autorità di vigilanza per verificare i requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico- finanziari auto dichiarati dalle imprese in gara.

Dlgs 163/2006, articolo 6-bis

31 DICEMBRE**REQUISITI SOFT PER LE GARE**

Termina la possibilità di dimostrare i requisiti di fatturato, organico e attrezzature pescando tra i cinque migliori nell'arco dei 10 anni precedenti alla sottoscrizione del contratto con la Soa per la qualificazione. La norma anti-crisi per imprese e progettisti resta però valida per tutto il 2013.

Dlgs 163/2006, articolo 253, comma 9-bis

VERIFICA TRIENNALE

Prorogato a tutto il 2013 l'innalzamento al 50% del margine di tolleranza per la verifica della congruità del rapporto fra attrezzature, organico e lavori fatturati.

DI 179/2012, articolo 33-quinquies, convertito dalla legge 221/2012

OFFERTE ANOMALE

Termina la possibilità di rendere più rapidi i tempi di aggiudicazione delle gare ricorrendo al meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale per servizi e forniture sotto i 200mila euro e per i lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni banditi con il criterio del massimo ribasso.

Dlgs 163/2006, comma 20-bis



Fondo di garanzia, si parte

Direttiva pagamenti, in arrivo la circolare Sviluppo-Infrastrutture con i chiarimenti: costruzioni incluse

Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1

Operativo da metà gennaio il fondo di garanzia del Mediocredito Centrale per sostenere le piccole e medie imprese nel recupero dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

GARANZIA FINO A 2,5 MLN

Oltre alle tradizionali misure di assistenza finanziaria alle Pmi, il fondo si apre anche all'anticipazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il fondo potrà concedere una garanzia fino a un importo di 2,5 milioni per ciascuna impresa. Nessuna commissione è prevista a carico dell'impresa.

Il fondo potrà concedere una garanzia diretta fino al 70% dell'importo oggetto di anticipazione e fino al 64% nel caso di controgaranzia. Nessuna corsia preferenziale per l'edilizia. Il meccanismo infatti è rivolto a tutte le Pmi, in maniera indistinta.

Per individuare cosa si intende per Pmi vale la definizione dettata a livello europeo, che fissa come limite di organico i 249 dipendenti e come limite economico un fatturato che non superi i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro.

ESCLUSE LAZIO E TOSCANA

La buona notizia però non vale per tutti.

Le Pmi con sede legale in Toscana o nel Lazio non potranno beneficiare della garanzia diretta del Fondo. L'esclusione ha una ragione storica.

Si deve infatti alle decisioni prese nel 2002 e nel 2003 in sede di conferenza unificata sulla limitazione della garanzia diretta da parte del Fondo appunto nella regione Toscana e nel Lazio.

Decisioni mai più rimesse in discussione. Ne consegue che le imprese laziali e toscane potranno avvalersi della garanzia del fondo solo per via indiretta (controgaranzia e cogaranzia), e per un limite di importo percentualmente inferiore rispetto alle imprese con sede in una qualsiasi altra regione d'Italia.

Potranno essere garantite le anticipazioni sul credito di un'impresa nei confronti di una pubblica amministrazione che non comporti la cessione del credito stesso. La garanzia non è automatica ma dipenderà dal giudizio della banca sulla solidità finanziaria dell'impresa in base ai requisiti indicati nell'allegato 2

LE NOVITÀ *I numeri principali sui pagamenti alle imprese*

Fondo centrale di garanzia

- **Importo massimo garantito:** 2,5 milioni di euro a impresa
- **Accesso gratuito:** nessuna commissione per l'impresa
- **Garanzia diretta:** fino al 70% dell'ammontare dell'operazione di anticipazione del credito senza cessione
- **Controgaranzia:** fino al 64% dell'importo
- **Esclusioni:** no alla garanzia diretta per le imprese con sede legale nella **Toscana e Lazio**

Smobilizzo dei crediti (*)

- **Plafond "crediti Pa":** 12 miliardi di euro dalla provvista Bce (10 miliardi) o Cdp (due miliardi)
- **Accesso solo per le Pmi "in bonis":** sono escluse sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da più di 90 giorni
- **Anticipazione:** fino al 70% del credito certificato dalla Pa (al netto dei debiti)
- **Anticipazione non computate nel castelletto fidi** (a determinate condizioni)
- **Tasso interesse:** costo della provvista (Bce + 0,8/1,37%) + spread
- **Anticipazione anche con certificato dei lavori pubblici:** è equiparato ai certificati della Pa senza data ma va integrato con **Estratto conto elenco documenti di Equitalia**, fatture quietanzate per eventuali subappalti, dichiarazione di accettazione da parte dell'amministrazione debitrice
- **Banche aderenti alla convenzione Cdp-Abi:** 91 (al 7 gennaio 2013)

(*) In base all'accordo Abi-parti economiche del 22 maggio 2012 e addendum Ance-Abi del 3 agosto 2012

del decreto Mise del 23 novembre 2012 (si tratta del regolamento che approva le nuove regole del fondo di garanzia).

SPORTELLO, BANCO DI PROVA

In questi primi giorni di operatività si capirà subito se il nuovo meccanismo produrrà gli effetti sperati dalle imprese. Il banco di prova sarà lo sportello della banca, dove le imprese andranno a informarsi su oneri e procedura.

DIRETTIVA PAGAMENTI

In tema pagamenti, l'attuazione della direttiva europea (recepita dal Dlgs 9 novembre 2012) continua a essere un fronte caldo.

Il ministero dello Sviluppo economico sta preparando una risposta alla lettera inviata al Governo italiano dal vicepresidente della commissione europea, Antonio Tajani (si veda anche notizia in alto nella pagina). Dovrebbe anche essere in arrivo l'attesa circolare di chiarimento sull'applicazione delle nuove norme. Il punto più controverso è quello che riguarda l'inclusione dei lavori pubblici nel perimetro di applicazione delle nuove regole sui pagamenti.

La circolare che stanno redigendo insieme tecnici del ministero delle Infrastrutture e tecnici dello Sviluppo economico dovrebbe contenere un esplicito passaggio a favore dell'inclusione.

La conferma arriva da fonti del ministero delle Infrastrutture, che danno per prossima la diffusione del documento.

Intanto però le norme sono già in vigore e, a partire dal primo gennaio scorso, i contratti che vengono stipulati tra imprese e stazioni appaltanti devono essere in linea con le norme europee appena entrate nel nostro ordinamento.

Anche le associazioni di categoria si preparano alla fase operativa, come l'Ance che ha predisposto una guida specifica per i propri associati.



Stabilità: tra le altre novità fiscali Iva, riscossione e Imu

Con l'intervenuta pubblicazione della legge di stabilità (legge n. 228/2012, S.O. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), si prosegue con l'analisi dei provvedimenti fiscali con particolare riferimento agli effetti della variazione dell'ordinaria aliquota Iva, alle importanti innovazioni in tema di riscossione e all'evoluzione dell'Imu e della fiscalità locale

Matteo Ferraris, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 04.1.2013, n. 2

Incremento dell'Iva (riforma mancata in relazione all'Irpef)

La proposta formulata dal Governo alle parti sociali e contenuta nella prima stesura della legge di stabilità proponeva uno scambio: incremento dell'Iva a fronte della riduzione dell'Irpef secondo lo schema dello spostamento dell'imposizione dalle persone ai consumi.

Obiettivo dichiarato dal Governo era generare una maggiore quantità-capacità di reddito disponibile per i consumatori con reddito medio basso (maggiormente interessati dalla riduzione delle aliquote connesse agli scaglioni di reddito più bassi).

La misura è stata accolta come un sostegno alla ripresa di consumi (in particolare di beni non di prima necessità dove l'effetto economico sarebbe stato più significativo) fortemente sbilanciato in quanto il finanziamento della misura avrebbe dovuto comportare una stretta su detrazioni e deduzioni fiscali.

Lo schema iniziale non ha trovato accoglimento e la legge di stabilità rettifica l'iniziale proposta di taglio delle prime due aliquote Irpef, disponendo l'incremento della sola aliquota Iva ordinaria pari al 21%.

L'innalzamento della percentuale avrà decorrenza dalla seconda metà dell'anno nuovo: la specifica norma, infatti, sarà efficace dal 1° luglio 2013 (**comma 480**).

La correzione della prima proposta ha comportato, dunque, un surplus di risorse nel bilancio dello Stato rispetto alle prime stime.

Coerentemente con lo schema che sosteneva la riduzione del prelievo sull'Irpef, tali risorse sono state riservate alle detrazioni fiscali. In particolare dal 1° gennaio 2013, la detrazione per ciascun figlio a carico -compresi i figli naturali riconosciuti, quelli adottati, affidati o affiliati- aumenta dagli attuali 800 euro a 950 euro e arriva a 1.350 euro in caso di portatori di handicap (**comma 483**).

Il dettaglio di queste misure sono contenute in un separato commento a cura di Gabriele Bonati in questo stesso fascicolo.

Gli effetti della misura

Gli aumenti hanno effetti reali su beni non primari.

La variazione di aliquota incide, infatti, solo sull'aliquota ordinaria e lascia invariate le due aliquote agevolate (pari al 4 e al 10%) in cui sono concentrati tanti beni alimentari primari e numerosi beni e servizi giudicati meritevoli di tutela fiscale.

Non appartengono ai gruppi agevolati le consulenze e i servizi resi dai professionisti assoggettati, invece, ad aliquota ordinaria e, quindi, esposti all'aumento.

I professionisti si ritroveranno, pertanto, ad incrementare l'importo totale richiesto al cliente.

L'impatto più significativo sarà richiesto a coloro che sono impegnati nei servizi a favore del consumatore finale (come i professionisti che svolgono attività di assistenza fiscale). In tali fattispecie, usualmente, si praticano tariffe che includono l'Iva; essi dovranno, pertanto, valutare se adeguare il compenso ovvero confermare la tariffa; evidentemente nella seconda ipotesi, l'incremento dell'Iva associato all'invarianza dell'importo totale (incassato al lordo dell'Iva), comporta l'erosione del compenso netto percepito dal professionista.

Un problema comune a tutti i soggetti esposti all'aumento risulta essere il maggior credito da recuperare nei confronti dei cessionari o committenti.

In questi anni, infatti, i crediti nei confronti della clientela sono quantitativamente esplosi. L'incremento dell'Iva, sia pure di un solo punto percentuale, renderà ancora più rilevante il credito potenziale da recuperare e da gestire secondo la nuova riformulazione del Dlgs n. 231/2002, efficace dal 1° gennaio 2013, così come la legge di stabilità.

Imu (commi da 380 a 383) e Tares (comma 387)

Significative innovazioni sono in arrivo anche per l'Imu. Le innovazioni avranno un impatto ridotto per i contribuenti mentre saranno fortemente significative per gli enti locali.

Il gettito dell'imposta che ha ereditato la funzione svolta dall'Ici, infatti, passerà nel 2013 sarà quasi interamente disponibile per i Comuni, coerentemente con l'impianto normativo che aveva introdotto l'imposta municipale.

Si ricorda, infatti, che la cosiddetta manovra Monti o "Salva Italia" ha solo anticipato gli effetti temporali della misura introdotta con il Dlgs n. 23/2011 che avrebbero dovuto decorrere dal 2013.

Con tale provvedimento si ipotizzava il finanziamento agli enti locali per il tramite della fiscalità (diretta ed indiretta) riferita agli immobili. Le eccezionali necessità di finanza pubblica hanno comportato l'anticipazione al 2012 dell'applicazione dell'Imu e una serie di riformulazioni tra le quali quella più criticata in correlazione al taglio dei trasferimenti agli enti locali: la riserva allo Stato di un importo pari al 50% del gettito corrispondente alle aliquote base.

Dal 2013, tale riserva sarà mantenuta solo per il gettito derivante da capannoni ed opifici.

Il cambiamento ha un profilo tipico da manovra finanziaria o da politica di bilancio, in apparenza senza effetti diretti per i contribuenti.

In realtà, dal 2013 si dovrebbe realizzare quel nuovo e virtuoso meccanismo di partecipazione alle scelte di finanza pubblica (Comuni inclusi) atte a valutare la qualità della spesa pubblica in relazione al mantenimento di aliquote fiscali elevate.

Il maggior gettito Imu collegato alla nuova decisione è presumibilmente connesso a un taglio dei trasferimenti statali; se il taglio sarà di entità equivalente al gettito, è facile concludere che l'unico effetto reale per i cittadini e i contribuenti consisterà:

- nella semplificazione dei versamenti che dovranno essere effettuati con un solo importo ed utilizzando un solo codice tributo (salvo che per capannoni ed opifici);
- in un incremento delle attività di accertamento; la maggiore dipendenza dei bilanci comunali dalle entrate derivanti dall'Imu dovrebbe indurre gli enti a rendere più stringente e tempestiva l'azione di accertamento.

Il gettito Imu complessivo previsto nelle tabelle collegate alla legge risulta essere invariato. Appare evidente, dunque, che i trasferimenti agli enti locali dovrebbero essere di importo pari all'entità del gettito Imu impedendo di ipotizzare un intervento di riduzione delle aliquote autonomamente stabilito da parte dell'ente locale.

Aliquote

Le aliquote di base saranno le stesse del 2012: 0,4% (4 per mille) sulla prima casa e lo 0,76% (7,6 per mille) sulle altre.

Per le imprese, invece, le aliquote possono essere incrementate sino all'1,06%.

Le altre disposizioni in materia di fiscalità locale

Come previsto dal decreto sul federalismo fiscale, dal 2013 risulterà efficace la nuova "Tares". Creata per sostituire la Tarsu e la Tia, la Tares assolve il ruolo di finanziare altresì i servizi indivisibili (quali la polizia locale, lo spazzamento e l'illuminazione pubblica).

Le simulazioni dei primi effetti destano rilevante preoccupazione in quanto molti spazi sino ad ora non considerati soggetti ad imposizione in quanto non produttori di rifiuti ora risulterebbero soggetti ad imposizione.

Dalle prime interpretazioni, infatti, la Tares si separerebbe dalla normativa ambientale che, sin dalla metà degli anni Novanta, affermava come criterio ispiratore l'autonomo smaltimento di tutti i rifiuti non assimilati ai rifiuti solidi urbani, rendendo residuale il rifiuto assimilato e conseguente imposizione poteva essere correlata all'effettiva producibilità di un rifiuto.

La nuova imposizione risulta maggiormente orientata alla superficie in relazione alla mera producibilità potenziale di un rifiuto.

Dovrebbe cambiare poco per uffici e studi professionali (già vessati dall'impossibilità di misurare effettivamente i rifiuti prodotti) mentre il cambiamento potrebbe essere più significativo per i capannoni e gli opifici che, per rispetto dei vincoli urbanistici, detengono sedimi (i cosiddetti piazzali esterni) asserviti all'immobile molto ampi e che sino ad ora potevano venire esclusi dalla tassazione.

La decorrenza

Il condizionale utilizzato sino ad ora nella descrizione della nuova tassa è dovuto al fatto che la stessa è subordinata ad un regolamento.

La mancata approvazione di tale regolamento ha, dunque, comportato il differimento dell'avvio della riscossione a partire da aprile.

E', peraltro, possibile che, in ragione del differimento giunto *in limine temporis*, i meccanismi della riscossione siano già stati impostati in forma rateale con eventuale successivo conguaglio a normativa assestata.

In tale evenienza giusta quanto dispone il nuovo comma 35 dell'articolo 14 del DI n. 201/2011 si considera legittima la pretesa dell'ente ma ordinariamente differita al prossimo mese di aprile. Meno legittima appare l'eventuale prosecuzione della riscossione della Tia ovvero della Tarsu, definitivamente superate dall'ordinamento.

Riscossione: il blocco delle cartelle "pazze" (commi 527-544)

La legge di stabilità ha incrociato l'evoluzione del quadro politico.

In ragione dell'esaurirsi dei tempi della legislatura, il Governo aveva, ancor prima della crisi politica dello scorso dicembre, adottato molteplici provvedimenti d'urgenza molti dei quali necessari per ottemperare ad obblighi di recepimento di normative europee.

Altri provvedimenti erano stati inseriti in proposte di legge ad iniziativa governativa.

L'intervenuta crisi di Governo ha innescato la prospettiva dello scioglimento anticipato delle Camere rendendo concreto il pericolo di una mancata conversione di provvedimenti di urgenza. In taluni casi, tali provvedimenti sono stati inseriti nell'unico articolo con cui, durante l'iter parlamentare, è stata trasformata la legge di stabilità, riattualizzando la forma con cui, un tempo, venivano approvate le manovre finanziarie.

Il disegno di legge "cartelle pazze" ha trovato recepimento nella legge di stabilità. Secondo la nuova normativa, al **comma 537** il blocco delle cartelle di pagamento emesse erroneamente è operabile su semplice istanza del contribuente.

La pretesa dell'ente creditore o dell'agente della riscossione verrà annullata di diritto trascorsi 220 giorni dalla richiesta sopra evidenziata se gli stessi non si sono, nel frattempo, attivati per la risoluzione della problematica sorta con il contribuente.

Sospensione della cartella: il nuovo iter

- 1) Ricevimento cartella;
- 2) istanza "semplice" di sospensione (senza obbligo di documentazione); la sospensione assume efficacia immediata (comma 537);
- 3) entro 90 giorni dalla notifica, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, la documentazione che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono illegittimi (comma 538);
- 4) entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente, il concessionario trasmette l'istanza e la documentazione all'ente creditore;
- 5) decorsi sessanta giorni dal termine di cui al punto 4, l'ente creditore è tenuto (con comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata) a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio; in alternativa, l'ente creditore deve avvertire il debitore dell'inidoneità della documentazione; in tal caso, il concessionario, informato contestualmente, avvia la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo (comma 539);
- 6) decorsi 220 giorni dall'istanza di cui al punto 2, interviene l'**"annullamento di diritto"**.

Le fattispecie tutelate con la nuova normativa previste nel comma 538 sono quelle interessate dalle seguenti evenienze contemplate dal **comma 538**:

- a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) presenza di un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Appare evidente come tale soluzione riequilibri il potere dei contribuenti rispetto all'apparato della pubblica amministrazione la cui lenta reazione comportava l'adozione di provvedimenti di tutela legale (ricorsi) solo per l'esaurirsi dei tempi ordinari sanciti per la riscossione in assenza di una risposta ufficiale.

Ovviamente resta da comprendere la portata della facoltà consentita dalla norma, in relazione alla richiesta di sospensione effettuata solo in modo strumentale (si pensi ad una sorta di "istanza di sospensione temeraria") al fine di acquisire un maggior termine; in tale fattispecie si costringerebbe, infatti, l'ente impositore ad un (oneroso) riesame della pratica congestionando l'attività dell'ente.

A tale scopo interviene il comma 241 che, oltre a ribadire che resta ferma ogni responsabilità penale in presenza di false dichiarazioni, sanziona il caso di produzione di documentazione falsa, in tale fattispecie si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Una menzione particolare è riservata alla decorrenza: secondo quanto dispone il comma 541. Le precedenti indicazioni si applicano anche "alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Le altre disposizioni (commi 527 e 528 e comma 544)

Oltre all'intervento di riequilibrio dei poteri tra contribuente ed Equitalia in presenza di legittime istanze di parte, la legge di stabilità al comma 544 prevede che per tutti i debiti fino a mille euro l'agente della riscossione debba aspettare che siano trascorsi 120 giorni dall'invio di una comunicazione dettagliata delle iscrizioni a ruolo prima di passare alle maniere forti per ottenere il pagamento.

E', altresì, disposta la "rottamazione" dei crediti iscritti a ruolo sino a duemila euro se resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. La "rottamazione" sarà efficace dal prossimo 1° luglio.

Sino ad allora gli atti di riscossione risulteranno legittimi.

Contrasto all'evasione (commi 299 e 300)

Un buon principio trova oggi la codificazione normativa: i risultati della lotta all'evasione alimenteranno un fondo "taglia tasse".

Il comma 299 dispone che le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e dalla riduzione delle spese fiscali, devono essere allocate in un apposito fondo previsto nel bilancio dello Stato.

Il Documento di economia e finanza (Dpef) dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale svolta l'anno precedente; le stesse risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale su famiglie e imprese.

Tali interventi di riduzione del prelievo saranno contenuti nello stesso Dpef.

L'ulteriore norma prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze l'onere della presentazione annuale di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale.

L'inclusione della nota nel Dpef quale allegato, comporta il superamento dell'analogo adempimento imposto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 296/2006 che prevedeva una relazione al parlamento.

Tale disposizione, per coordinamento, viene ora abrogata dal **comma 300**.




Piano casa, raffica di proroghe

Dal Piemonte alla Basilicata: 8 le Regioni che hanno allungato i termini per gli ampliamenti

Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 14.01.2013, n. 1

Raffica di proroghe (e anche, ma in pochi casi, qualche rivisitazione) per i piani casa delle Regioni, che consentono l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici in deroga ai Prg. Il provvedimento, nato nel 2009 fa un accordo Stato-Regioni e pensato per rilanciare l'edilizia in tempo di crisi, continua – di anno in anno – a rinnovare la validità, anche se era pensato come una misura provvisoria.

Le Regioni che, a dicembre, hanno deciso di posticipare nuovamente la scadenza sono otto: si va dal Piemonte alla Puglia, dalla Toscana all'Abruzzo, alla Campania fino a Umbria, Sardegna e Basilicata.



Revisione e riconferma del termine in Molise, dove sono state anche recepite le regole nazionali per il recupero degli ambiti degradati nelle città. Nessuna proroga (il termine era già fissato al novembre del 2014), ma un semplice adeguamento alle norme nazionali anche per il Friuli Venezia Giulia, con la legge 26/2012.

In altre Regioni, come Lombardia, Calabria o Lazio, le leggi di revisione del piano sono in vigore da pochi mesi e hanno già previsto tempistiche che si estendono al 2013 e oltre. La Provincia Autonoma di Trento, infine, che non ha un vero piano casa, ha però prorogato al 31 dicembre 2013 la scadenza per ottenere le agevolazioni per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, previste nella legge 4/2010. Unico caso in Italia di norma scaduta e mai rinnovata resta l'Emilia Romagna, fortemente critica sulla efficacia del piano.

L'allungamento dei tempi, del resto, deriva, in molti territori, proprio dal tentativo estremo di far funzionare uno strumento che, nonostante le aspettative, ha deluso.

È pur vero che laddove, come in Piemonte, il restyling della prima versione della legge è stato completo, si è assistito a un aumento delle domande. La conferma, oltre che da Torino, arriva dal Comune di Savigliano, nel cuneese. «A partire da marzo 2011 – conferma l'ufficio tecnico – le istanze di permesso di costruire per interventi di ampliamento residenziale sono state una dozzina e tre quelle per operazioni su strutture produttive. Si tratta di un trend in crescita». Così in Campania. «Le domande sono leggermente aumentate rispetto alla legge 19/2009 – spiega Michele Punzo, istruttore tecnico dell'edilizia privata a Santa Maria Capua Vetere –. Nel 2012, fra sottotetti, cambi di destinazione, ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni, abbiamo ricevuto circa 60 richieste.

In percentuale, restano poche le domande per le sostituzioni».

Critico è infine il parere dei costruttori. «Il piano casa – sottolinea Salvatore Matarrese, presidente di Ance Puglia – si è rivelato uno strumento inefficace per l'obiettivo che si era inizialmente posto.

La decisione di Regioni come la Puglia di prorogare di un anno gli effetti della legge è indubbiamente positiva, anche se occorrerebbe lavorare su alcuni elementi che possano renderla più efficace. Penso alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, e allo snellimento degli adempimenti burocratici».



Stima dei fabbricati speciali e particolari

Con circ. n. 6 del 30 novembre 2012, l'Agenzia del territorio ha fornito importanti indicazioni di carattere tecnico-estimativo per la determinazione delle rendite catastali relative alle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare. Si tratta, com'è noto, di fabbricati censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E per i quali la Direzione centrale del catasto, a causa dei numerosi quesiti ricevuti, ha avvertito la necessità di chiarire alcuni aspetti concernenti le metodologie tecnico-operative utilizzate per la determinazione delle relative rendite.

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.01.2013, n. 921

La determinazione delle rendite catastali delle unità immobiliari da censire nelle categorie del gruppo speciale D e del gruppo particolare E deve tener conto nei procedimenti "diretti" anche delle installazioni impiantistiche connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse a essi e nei procedimenti "indiretti" del saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo D e al 3% per quelli appartenenti al gruppo E, come stabilito dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Queste, in estrema sintesi, le precisazioni di maggiore interesse contenute nella circ. n. 6/2012 oggetto del presente scritto. La Direzione centrale dell'Agenzia del territorio, dopo avere passato in rassegna le norme catastali più significative per la determinazione delle rendite relative alle unità immobiliari a destinazione "speciale" e "particolare", ha riconosciuto soprattutto la sussistenza di qualche criticità sull'individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno nella stima dei fabbricati da censire nelle categorie dei gruppi D ed E. Di conseguenza, l'autorevole interprete ha doverosamente fornito specifiche linee guida sia per le attività di accertamento effettuate dagli Uffici provinciali, sia per la redazione degli atti di aggiornamento da parte dei soggetti interessati (tecnici professionisti per conto dei soggetti richiedenti), secondo la consueta procedura informatica "Do.C.Fa." (Documenti Catasto Fabbricati). Procediamo con ordine.

Quadro normativo e prassi di riferimento

L'art. 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1142/1949, si occupa dell'accertamento di beni immobili a destinazione "speciale" e "particolare", non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, cioè di unità immobiliari "non ordinarie" da censire nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. Più precisamente, il comma 1 stabilisce che la classificazione non va eseguita per le categorie che comprendono unità immobiliari costituite da opifici e in genere da fabbricati previsti dall'art. 28 della legge 1231/1936, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze stesse senza radicali trasformazioni. Il secondo e ultimo comma dispone che non si classificano neanche le unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non possono essere raggruppate in classi come, per esempio, le stazioni per servizi di trasporto, i fari, i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto e le costruzioni nei cimiteri. Il successivo art. 30 sancisce che le tariffe non si determinano per le unità immobiliari a destinazione "speciale" e "particolare", per cui le rendite catastali relative alle categorie di tali immobili si accertano con "stima diretta" per ogni singola unità immobiliare. Secondo l'Agenzia del territorio,

che ha ricordato che l'accertamento catastale delle unità immobiliari speciali e particolari è stato già oggetto di precedenti documenti di prassi fra cui le circ. n. 4/T del 13 aprile 2007 e n. 4/T del 16 maggio 2006, per "stima diretta" deve intendersi la valutazione effettuata in modo puntuale sugli immobili a destinazione speciale e particolare per i quali, in virtù della peculiarità delle relative caratteristiche, non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe, applicabile invece alle unità immobiliari da censire nelle categorie catastali dei gruppi "ordinari" A, B e C. In tale contesto le relative rendite catastali vanno determinate con "procedimento diretto", come delineato dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 1142/1949, o con "procedimento indiretto", come previsto dagli artt. 27 e segg. dello stesso Regolamento. In particolare con il procedimento "diretto" la rendita catastale si ricava dal reddito lordo ordinariamente ritraibile (rappresentato dal canone annuo di locazione relativo al biennio 1988-1989), detraendo le spese (amministrazione, manutenzione) e le eventuali perdite (per esempio, canoni maturati e non riscossi). Con il procedimento "indiretto", invece, la rendita catastale si ottiene dal reddito ordinario calcolato in base al valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero con riguardo al valore del costo di costruzione applicando un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento). In tale ottica non è casuale che anche il legislatore tributario abbia avvertito la necessità di prevedere periodicamente la revisione della determinazione del reddito dei fabbricati. Più precisamente, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 2 dell'art. 37 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) ha stabilito espressamente che le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di redditi delle unità immobiliari e comunque ogni 10 anni. Infine, è appena il caso di rimarcare che i criteri di dettaglio ai fini della determinazione della rendita catastale sono stati fissati dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con Istruzione III del 28 giugno 1942 (parr. 47 e segg.).

Elementi oggetto di stima

La stima catastale deve prendere in considerazione anche le installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse a essi, oltre alle strutture edilizie (fabbricati e manufatti edilizi). In particolare, ricorda il massimo organo del catasto, sul tema degli impianti fissi e con riferimento agli impianti di produzione di energia, gli interventi giurisprudenziali si sono consolidati in seguito alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-quinquies del D.L. 44/2005 (convertito dalla legge 88/2005). Fra le diverse pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Cass., Sez. trib., per tutte, sent. n. 16824 del 21 luglio 2006 e n. 13319 del 7 giugno 2006), si segnala la sent. n. 162 del 20 maggio 2008 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, nel contempo, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità". I giudici delle leggi, con riferimento alla questione dell'inclusione o meno delle turbine nella stima catastale delle centrali elettriche, hanno ritenuto altresì, come criterio generale, che tutte le componenti che contribuiscono a un'unità immobiliare - in via ordinaria - ad assicurare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa e influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale. In buona sostanza, al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, occorre fare riferimento non solo al criterio dell'essenzialità del medesimo impianto per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", cioè stabile anche nel tempo, rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Il tecnico estimatore, quindi, deve prendere in considerazione soltanto quelle componenti che ricadono all'interno del perimetro delle unità immobiliari, rappresentato nelle planimetrie catastali. Per esempio, le parti immobiliari

costituite dalle strutture che sorreggono cavi per il trasporto dell'energia elettrica vanno prese in considerazione solo se ricadenti nel relativo mappale, il quale rappresenta l'area occupata dall'unità immobiliare. Inoltre, sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i grandi trasformatori, gli altiforni, le pesi, i binari, le dighe e le gallerie. Parimenti stimabili sono sia gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, sia i pannelli e gli *inverter* degli impianti fotovoltaici. Le costruzioni e gli impianti accessori sopra indicati devono essere presi in considerazione anche se posti su suolo pubblico, come previsto dall'art. 10 della legge 843/1943. Infine, ma solo a titolo esemplificativo, negli impianti di risalita (su funi o su sede fissa) sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre devono essere esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, al pari dei vagoni e delle locomotrici, che fanno parte della componente mobile del trasporto. Parimenti sono da escludere dalla stima le apparecchiature mobili come, per esempio, i robot, le macchine utensili, i vagoni liberamente circolanti su reti aperte all'esterno dell'unità immobiliare e relativi sistemi di automazione e propulsione, così come vanno escluse le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e quelle elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche e radiotelevisive.

Procedimento diretto

Il documento di prassi chiarisce l'utilità degli approcci "reddituale" nel procedimento diretto di determinazione della rendita catastale, "di mercato" nel procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale e "di costo" nel procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale. In particolare l'autorevole interprete ha affermato che la rendita catastale può essere determinata sulla base del più probabile canone di locazione, anche se la possibilità di attingere al mercato delle locazioni è, allo stato attuale, fortemente limitata dalla circostanza che le informazioni desumibili dai contratti di locazione, in ordine al periodo censuario 1988-1989, non contengono i riferimenti catastali, condizione necessaria per impostare un'efficace indagine delle locazioni sul territorio. Infatti, solo di recente, con il comma 15 dell'art. 19 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), è stato introdotto l'obbligo di indicare gli identificativi catastali nei contratti di locazione, circostanza che peraltro consente ai soggetti interessati di evitare la presentazione della dichiarazione IMU. In buona sostanza, per la corretta determinazione della rendita catastale, occorre verificare - in via preliminare - l'esistenza di un mercato locativo sufficientemente dinamico, idoneo a individuare il più probabile canone di locazione (reddito ordinariamente ritraibile), da cui determinare la rendita catastale detraendo le spese e le eventuali perdite. In definitiva, considerato che il mercato delle locazioni esprime redditività lorde, si calcola prima il reddito ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare (RL) e poi si determina la rendita catastale (RC), detraendo sia le spese (S) di amministrazione, manutenzione e conservazione, sia le perdite eventuali (PE) relative agli sfitti e ai canoni di locazione maturati e non riscossi (insolvenze/inesigibilità). Sicché, in formula, si ha:

$$RC = RL - (S + PE).$$

Procedimento indiretto

Secondo l'approccio di mercato nel procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale, il valore venale può essere individuato sulla base di un'indagine del mercato delle compravendite, oppure, in via subordinata, mediante il costo di ricostruzione. In altre parole, per conoscere la stima del più probabile valore di mercato, occorre indagare il mercato delle compravendite, riferite al biennio censuario 1988-1989 e con riferimento alla tipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento. In formula si ha:

$$RC = V \times r$$

dove RC è la rendita catastale; V è il più probabile valore di mercato; r è il saggio di fruttuosità. I procedimenti relativi agli approcci "reddituale" e "di mercato" trovano applicazione soltanto se il mercato delle locazioni o delle compravendite è sufficientemente dinamico. In caso contrario, occorre privilegiare l'approccio "di costo". Con quest'ultimo procedimento indiretto di

determinazione della rendita catastale, il tecnico estimatore deve quantificare il valore venale con riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, ossia attraverso il calcolo del costo a nuovo dell'immobile e degli impianti fissi, ridotto in relazione alle condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica e funzionale. In estrema sintesi, la stima del costo deve tener conto di un profitto normale (P) del promotore immobiliare, giacché i valori di mercato (V) e di costo di produzione (K) identificano due distinte entità economiche, per le quali il più significativo fattore di scostamento è dato dal profitto ($V = K + P$). Il costo di produzione (K) di un fabbricato è generalmente costituito dalla seguente sommatoria: C1 (valore del lotto, dato dai valori dell'area coperta e delle aree scoperte, accessorie e pertinenziali) + C2 (costo di realizzazione a nuovo delle strutture) + C3 (costo a nuovo degli impianti fissi) + C4 (spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e al collaudo) + C5 (oneri concessori e di urbanizzazione) + C6 (oneri finanziari).

I costi delle strutture (C2) e degli impianti fissi (C3), se realizzati in epoca anteriore al biennio 1988-1989, devono essere deprezzati in relazione alle condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica e funzionale del fabbricato oggetto di stima. In conclusione, la rendita catastale va determinata con la seguente formula:

$$RC = V \times r = (K + P) \times r$$

dove r è il saggio di fruttuosità. Per i casi in cui le caratteristiche tecnologiche dei fabbricati da accertare siano particolarmente complesse, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio possono avvalersi dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/1972, come stabilito dal comma 13 dell'art. 19 del citato D.L. 78/2010, con lo scopo di recuperare qualsiasi informazione e documentazione utile per lo svolgimento delle attività istruttorie correlate all'accertamento catastale. Per esempio, gli Uffici possono invitare i soggetti a comparire di persona per esibire documenti e scritture, oppure per fornire dati, notizie e chiarimenti.

Calcolo del deprezzamento

Il deprezzamento è previsto dal comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 1142/1949, in forza del quale qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base dei prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe (comma 1), il valore venale va quantificato - come s'è detto - con riferimento al costo di ricostruzione, applicando «un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari». I tecnici del catasto hanno chiarito che la valutazione dello «stato attuale» dell'unità immobiliare consiste nell'individuare le condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica e funzionale, stimate con riferimento all'epoca censuaria del biennio 1988-1989 e tenendo conto dell'ordinaria regola catastale. In particolare - così il documento di prassi - la vetustà tiene conto del fatto che il valore dei beni decade materialmente con il passare del tempo, mentre l'obsolescenza misura il deprezzamento per invecchiamento tipologico, tecnologico e funzionale, divenendo i beni stessi (o parti di essi) totalmente o parzialmente non più idonei ad assolvere nell'insieme al loro originario impiego in condizioni di mercato. In buona sostanza, per la corretta individuazione del coefficiente di riduzione, cioè del deprezzamento (D), tenendo conto che il momento della revisione generale degli estimi (biennio 1988-1989) è il tempo in cui occorre «fotografare» la situazione, il tecnico estimatore deve prendere in considerazione anche la circostanza di non poter annullare completamente le capacità produttive dell'unità immobiliare, ossia la sua potenzialità reddituale, giacché questa è costantemente rinverdata dagli intereventi di manutenzione e di conservazione dell'unità stessa. Il deprezzamento può ben essere calcolato con il metodo «break down», consistente nel considerare il degrado come un elemento complesso che si distingue nel deterioramento fisico rimediabile e non rimediabile, obsolescenza funzionale rimediabile e non rimediabile e obsolescenza esterna (insieme dei fattori fisici, sociali, finanziari e politici che influiscono sui valori immobiliari). La parte rimediabile del deterioramento fisico e dell'obsolescenza funzionale è identificabile nelle spese di manutenzione, mentre quella non rimediabile è una quota di reintegrazione valutata sulla base del costo medio ordinario di ricostruzione per i fabbricati e del costo medio di sostituzione per gli impianti, tenendo conto per entrambi i costi della diminuzione del valore residuo (VR) dei materiali e del prevedibile periodo di vita utile (VTU) dei beni rispetto alla loro vita effettiva (VTE).

L'obsolescenza esterna, invece, è valutata implicitamente al mutare dell'epoca censuaria di riferimento, giacché si tratta di modifiche che ben possono comportare nel settore immobiliare una riduzione dei prezzi, coinvolgendo naturalmente sia i costi, sia i profitti.

Saggio di fruttuosità

Con riferimento al saggio di fruttuosità, individuato dal comma 1 dell'art. 29 del D.P.R. 1142/1949, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha ritenuto che non sia possibile alcuna discrezionalità nella scelta del saggio, essendo per legge determinato uniformemente per ciascun gruppo catastale. In particolare, secondo i giudici di legittimità, il saggio di fruttuosità è del 2% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e del 3% per quelli appartenenti alle categorie catastali del gruppo E (sezione tributaria, fra le ultime, ord. n. 17518 del 12 ottobre 2012 e sent. n. 9113 del 6 giugno 2012). L'Agenzia del territorio si è uniformata al "diritto vivente". Ci auguriamo che facciano la stessa cosa tutti gli Uffici provinciali.

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI Immobili a destinazione ordinaria

GRUPPO A

Categorie	Tipologia
A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (rifugi di montagna, baite, trulli, sassi)

GRUPPO B

Categorie	Tipologia
B/1	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	Case di cura e ospedali (senza fine di lucro)
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici (osservatori astronomici, meteorologici)

B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 e circoli ricreativi (senza fine di lucro)
B/7	Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	Magazzini sotterranei per deposito di derrate

GRUPPO C

Categorie	Tipologia
C/1	Negozi e botteghe
C/2	Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione)
C/3	Laboratori per arti e mestieri
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (box, posti auto, autosilos)
C/7	Tettoie chiuse o aperte

GRUPPO D

Categorie	Tipologia
D/1	Opifici
D/2	Alberghi, pensioni e <i>residence</i> (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, discoteche e parchi giochi (con fine di lucro)
D/4	Case di cura e ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (fiere, <i>outlet</i> , spazi espositivi, mostre, mercati, porti turistici)
D/9	Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (compresi i fabbricati destinati all'attività agrituristica)
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati
D/12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari

Immobili a destinazione particolare

GRUPPO E

Categorie	Tipologia
E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei, impianti di risalita (funivie, sciovie)
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (stazioni di servizio per la vendita di carburanti, chioschi per bar ed edicole)
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (strutture per mercati, stand amovibili per esigenze espositive)
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E (discariche per rifiuti con gestione senza fini di lucro)

Categorie catastali fittizie o entità urbane di tipo F (immobili ai quali non è associabile una rendita catastale)

Categorie	Tipologia
F/1	Aree urbane
F/2	Unità collabente (fabbricati diroccati, pericolanti, in disuso, ruderi)
F/3	Unità in corso di costruzione (unità immobiliari in corso di nuova costruzione)
F/4	Unità in corso di definizione (per esempio, unità immobiliari in corso di frazionamento o di fusione)
F/5	Lastrici solari
F/6	Fabbricati in attesa di definizione (per esempio, fabbricati oggetto di contenzioso tributario)



L'incostituzionalità della mediazione obbligatoria

Come ampiamente previsto fin dall'inizio, la disciplina sulla mediaconciliazione obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 272 del 6 dicembre 2012. Resta però salva la possibilità di un utilizzo facoltativo della mediazione per la definizione del contenzioso.

Ettore Ditta, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.01.2013, n. 921

La Corte Costituzionale, con la sent. n. 272 del 6 dicembre 2012 (in *G.U.* 49 del 12 dicembre 2012, serie speciale), ha dichiarato illegittima la disciplina sulla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010, che era entrato in vigore a marzo 2011 per tutte le materie da esso contemplate, con esclusione però delle controversie in materia di condominio e in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; per queste ultime due l'obbligatorietà era invece diventata operativa soltanto a partire dal 20 marzo di quest'anno, per effetto del rinvio disposto dalla legge 10 del 26 febbraio 2011. Nel suo dispositivo la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, di attuazione dell'art. 60 della legge 69 del 18 giugno 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- di conseguenza l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
 - a. dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010, limitatamente alla parte secondo cui l'avvocato deve informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, nel sesto periodo, alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»;
 - b. dell'art. 5, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 28/2010, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;
 - c. dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, limitatamente alle parole «I commi 1 e»;
 - d. dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 28/2010, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;
 - e. dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 28/2010, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5,»;
 - f. dell'art. 7 D.Lgs. 28/2010, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»;
 - g. sempre dell'art. 7 D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»;
 - h. dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010;
 - i. dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 28/2010, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»;
 - l. dell'art. 13 D.Lgs. 28/2010, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;
 - m. dell'art. 17, comma 4, lett. ;
 - n. dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. 28/2010;

o. dell'art. 24 D.Lgs. 28/2010; - infine l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 16 del D.M. giustizia 180 del 18 ottobre 2010, come modificato dal D.M. 145 del 6 luglio 2011, relativo al regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010.

L'esito della pronuncia della Corte Costituzionale era ampiamente previsto a causa degli evidenti - e subito individuati dagli operatori più attenti - vizi su cui si fondava la disciplina entrata in vigore a marzo dell'anno scorso sulla mediazione obbligatoria. Ma va osservato che la Corte, che ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da ben otto ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (la disposizione che prevedeva l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie da esso indicate: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) sulla base del rilievo preliminare secondo cui la legge di delega 69/2009 non prevede alcun obbligo di introdurre la conciliazione. Sugli altri importanti - e decisivi - aspetti, come l'irragionevolezza della scelta fra le materie sottoposte all'obbligo di mediazione, la violazione del diritto di difesa in giudizio, l'introduzione di un meccanismo oneroso quale condizione per agire in giudizio, la Corte non ha avuto neppure modo di pronunciarsi.

Viene mantenuta comunque - come era logico e giusto - la possibilità di usufruire della disciplina prevista dal D.Lgs. 28/2010, ma non più in maniera obbligatoria, bensì soltanto nella sua versione facoltativa (che pure era già prevista dal D.Lgs. 28/2010 per tutte le controversie nelle quali la mediazione non era obbligatoria).

La motivazione della sentenza

Come si è detto, fra tutti gli aspetti critici che prevedeva la disciplina adesso dichiarata incostituzionale, la Corte ha preso in esame soltanto la questione preliminare dell'eccesso di delega, che è stato accertato e che ha comportato direttamente la dichiarazione di incostituzionalità dell'obbligo di mediazione assistita.

Dopo la lunga esposizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le otto ordinanze di rimessione, la Corte ha esaminato prioritariamente quella sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nei confronti dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, con riguardo al suo carattere obbligatorio, violando così la legge delega, attribuito al preliminare esperimento della procedura di mediazione.

La Corte ha rilevato che l'art. 5, comma 1, prevede così, a carico di chi intende agire in giudizio per una delle azioni specificamente indicate, l'esperimento obbligatorio, in via preliminare, della procedura di conciliazione, considerata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; e ha aggiunto che però tale carattere obbligatorio è illegittimo.

Sia la legge delega (art. 60, commi 2 e 3, lett. c), della legge 69/2009), sia il D.Lgs. 28/2010, nel preambolo, si richiamano al rispetto e alla coerenza con la normativa dell'Unione europea; e quindi la Corte ha effettuato una breve ricognizione degli elementi desumibili da tale normativa, che parte dalla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 21 maggio 2008, relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, la quale risponde alla necessità - già posta in rilievo dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nelle conclusioni adottate dal Consiglio stesso nel maggio 2000, nonché dal "Libro Verde" presentato dalla Commissione nell'aprile 2002 - di garantire un migliore accesso alla giustizia, invitando gli Stati membri a istituire procedure extragiudiziali e alternative di risoluzione delle controversie civili e commerciali.

La direttiva 2008/52/CE muove dal presupposto che la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti; che gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti; e che tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera. In particolare la direttiva 2008/52/CE rileva che essa dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario; e che neppure dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla stessa direttiva. Ma questo principio viene ripreso e precisato nell'art. 3, lett. a), della direttiva stessa, il quale, dopo avere definito la mediazione (come «un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore»), stabilisce che tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Infine, l'art. 5, comma 2, dispone che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

A sua volta la risoluzione del Parlamento europeo in data 25 ottobre 2011 (2011/2117-INI) sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare - sebbene priva di efficacia vincolante (proprio perché si tratta di una risoluzione e non di una direttiva) - considera, tra l'altro, che una soluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR), che consenta alle parti di evitare le tradizionali procedure arbitrali, può costituire un'alternativa rapida ed economica ai contenziosi; e, al par. 10, afferma che al fine di non pregiudicare l'accesso alla giustizia, si oppone a qualsiasi imposizione generalizzata di un sistema obbligatorio di ADR a livello di UE, ma ritiene che si potrebbe valutare un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare le possibilità di ADR; mentre al paragrafo 31, sesto capoverso, aggiunge che l'ADR deve avere un carattere facoltativo, fondato sul rispetto della libera scelta delle parti durante l'intero arco del processo, che lasci loro la possibilità di risolvere in qualsiasi istante la controversia dinanzi a un tribunale, e che esso non deve essere in alcun caso una tappa iniziale e obbligatoria che precede l'azione in giudizio. Infine la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (2011/2026-INI), relativa all'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri e sua adozione da parte dei tribunali, nel passare in rassegna le modalità con cui alcuni degli Stati membri hanno attuato la direttiva citata, osserva nel par. 10 che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria.

A completamento del quadro normativo la Corte ha ancora considerato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 18 marzo 2010, Sez. IV, pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08; con questa sentenza la Corte ha affermato i seguenti principi:

a. l'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, n. 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazione elettronica tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali;

b. neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano a una normativa nazionale che impone per tali controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, oppure questi non siano ingenti per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo imponga. Inoltre nella motivazione della stessa sentenza della Corte di giustizia si legge (punto 65) che non esiste un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi; e che ancora non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale.

Conclusa questa lunga ricognizione, la Corte ha osservato che da tutti gli atti ricordati emessi dall'Unione europea **non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione**; che vi è un evidente favore verso detto istituto - in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale - e che il diritto dell'Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato (può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma **non impone e nemmeno consiglia l'adozione del modello obbligatorio**, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva).

La Corte ha poi rilevato che allo stesso principio si ispira pure la sentenza della Corte di giustizia ricordata; e che, pure se, in un passaggio argomentativo (punto 65 della motivazione), la Corte di giustizia considera inesistente un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, perché l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, tale rilievo non può costituire un precedente, perché la sentenza della Corte di giustizia interviene su una procedura conciliativa relativa a un tipo circoscritto di controversie (quelle in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi), nelle quali la mediazione riguarda un rilevante numero di vertenze, che rende non comparabili le due procedure anche per le differenze strutturali che le caratterizzano.

In conclusione - secondo la Corte Costituzionale - la disciplina dell'Unione europea si rivela neutrale per quanto riguarda la scelta del modello di mediazione da adottare, che resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie; e che di conseguenza l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, effettuata nel D.Lgs. 28/2010, non può trovare fondamento nella disciplina comunitaria. Così si deve escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come favorevole al modello di mediazione obbligatoria.

La Corte è quindi passata a interpretare la legge delega (art. 60 della legge 69/2009), al fine di verificare il rispetto dei principi da essa posti in sede di emanazione del D.Lgs. 28/2010; e ha verificato che tale legge delega, tra i principi e i criteri direttivi indicati all'art. 60, comma 3, **non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione**. La Corte ha anche osservato che non si potrebbe neppure ritenere che il carattere obbligatorio sia implicitamente desumibile dall'art. 60, comma 3, lett. a), dal momento che tale disposizione, nel prevedere che la mediazione abbia per oggetto controversie su diritti

disponibili, aggiunge che ciò deve avvenire senza precludere l'accesso alla giustizia; infatti si tratta di un'affermazione di carattere generale, collocata in apertura dell'elenco dei principi e criteri direttivi e non necessariamente collegabile alla scelta di un determinato modello procedurale, anche perché nella norma di delega non mancano spunti ben più espliciti che orientano l'interprete in senso contrario rispetto alla volontà del legislatore delegante di introdurre una procedura a carattere obbligatorio. E infatti:

- l'art. 60, comma 3, lett. c), dispone che la mediazione sia disciplinata anche attraverso l'estensione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 5 del 17 gennaio 2003 sulla definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia; ma gli artt. 38/40 di tale decreto (poi abrogati dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 28/2010) prevedevano un procedimento di conciliazione stragiudiziale nel quale il ricorso alla mediazione trovava la propria fonte in un accordo tra le parti (contratto o statuto) e quindi era volontaria;

- l'art. 60, comma 3, lett. n), dispone che nell'esercizio della delega stessa il Governo doveva attenersi (tra l'altro) al principio di prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; ma la possibilità di avvalersi significa, evidentemente, facoltà - e non obbligo - di avvalersi, a cui invece fa riferimento l'art. 5, comma 1, del D.Lgs., come viene dimostrato dall'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20; e poi aggiunge che l'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Di conseguenza si tratta di due disposizioni distinte, riferibili la prima alla mediazione facoltativa e la seconda alla mediazione obbligatoria e perciò costituente condizione di procedibilità della domanda; ma soltanto il primo modello trova la necessaria copertura nella norma di delega, mentre il secondo compare nel decreto delegato, senza però ancoraggio alla norma suddetta.

Così la Corte ha accertato la sussistenza del denunciato eccesso di delega per quanto riguarda il carattere obbligatorio dell'istituto della conciliazione e della conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010.

Infine la Corte ha escluso che la sua decisione possa contrastare con la precedente sent. n. 276/2000, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis cod. proc. civ., come modificati dagli artt. 36, 37 e 39 del D.Lgs. 80 del 31 marzo 1998, sull'organizzazione e i rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, la giurisdizione nelle controversie di lavoro e la giurisdizione amministrativa; con tale sentenza la Corte aveva escluso che le norme censurate fossero viziata da eccesso di delega, ma facendo leva sia sul contesto della riforma attuata, di ampio respiro, ma circoscritta alle controversie nel settore del diritto del lavoro, sia sulla presenza in tale settore di un tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., e di un tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato. La fattispecie in esame è, invece, diversa, non solo per la differenza di contesto, ma anche perché essa delinea un istituto a carattere generale, destinato a operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega. Anche il fatto che l'ordinamento conosca varie procedure obbligatorie di conciliazione non avvalorava la legittimità del procedimento previsto dal D.Lgs. 28/2010, dal momento che si tratta di procedimenti specifici destinati a singoli settori.

Interessante è anche l'osservazione finale contenuta nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, laddove si rileva che - con riguardo alla finalità ispiratrice dell'istituto consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche allo scopo di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali - il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua *ratio*, come si desume dalla previsione di altri moduli procedurali (facoltativi o disposti su invito del giudice), ritenuti in pari misura idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e a migliorare l'accesso alla giustizia.

Alcune osservazioni

Chi scrive aveva già denunciato in altre occasioni su queste pagine (CI n. 880 pagg. 534/542; CI n. 884 pagg. 910/915 e CI n. 901, pagg. 362/369) i motivi di illegittimità della mediazione obbligatoria (e a quelle annotazioni si rinvia il cortese lettore) e aveva previsto l'esito dell'inevitabile giudizio di costituzionalità. Con riguardo alla sentenza n. 272/2012, può essere soltanto aggiunto che la Corte si è fermata alla fase preliminare del giudizio, riscontrando subito l'eccesso di delega, senza proseguire con l'esame degli altri aspetti problematici, altrettanto (se non di più) importanti.

Così la mediazione ritorna in quella che è la sua condizione tipica, quella di istituto scelto volontariamente dalle parti e che della volontarietà non può fare a meno, per essere realmente efficace.

Del resto la mediazione non può essere considerata - come di fatto è invece successo con la disciplina dettata dal D.Lgs. 28/2010 - unicamente uno strumento finalizzato a smaltire il carico degli uffici giudiziari; non solo per la necessità di rispettare i principi costituzionali, ma anche per evitare gli insormontabili inconvenienti pratici che in numerosi settori si sono presentati e che, per esempio nelle controversie condominiali, in concreto ne impediscono il corretto funzionamento, rendendolo così quasi sempre un appesantimento inutile e fine a se stesso. Altre sono le strade per ridurre i tempi e i costi del contenzioso, oltretutto mediante strumenti in parte già disponibili, sebbene non vengano ancora impiegati con quella frequenza che sarebbe invece auspicabile; un esempio è costituito dal ricorso al rito sommario previsto dall'art. 702-bis cod. proc. civ. per l'impugnazione delle delibere condominiali (CI n. 895, pagg. 1955/1960).

La mediazione, ovviamente frutto di una scelta volontaria e non imposta, può trovare un utile - e auspicabile - utilizzo soltanto nel contesto di un'amministrazione giudiziaria di per sé efficiente e non certo per sopperire alle carenze di quest'ultima. È in questa ottica che la sentenza della Corte Costituzionale deve essere accolta, non come volontà di fare fallire un'iniziativa comunque utile, ma come stimolo a non rinunciare a uno strumento dalle (notevoli) potenzialità, purché vengano predisposte - senza inammissibili forzature - le condizioni idonee affinché esso funzioni correttamente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.



Applicazione della normativa prevenzionale

Commissione per gli interpellati

Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpellati prevista dall'art. 12 co. 2, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di offrire risposta ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Guida Pratica per le Aziende, gennaio 2013, n. 1

Invio dei quesiti

I quesiti di ordine generale possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpellati, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti, come le circolari amministrative, costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza anche se si ha modo di ritenere che essi non siano vincolanti per la magistratura, che è tenuta solamente ad applicare le leggi (art. 101, Costituzione). Ciò è tanto più vero nella materia penale, nella quale vige il principio assoluto della riserva di legge (art. 25, co. 2, Costituzione, ai sensi del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso"). In tal senso il giudice applica il diritto con il solo vincolo della legge e, qualora constati che una determinata linea interpretativa contrasti con la legge, disapplicherà tale linea interpretativa. Il riferimento primario da cui prendere le mosse è l'art. 101, Costituzione Italiana che, nel disporre che (...) "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" (e, quindi, non alle circolari ministeriali o alle "linee interpretative"), si rivela prezioso e rappresenta, per dirla con Guariniello "un insegnamento che mette a nudo l'inaccettabilità di alcune prassi applicative incoraggiate da fuorvianti indicazioni non di rado fornite alle imprese da autorità amministrative preposte alla vigilanza". Il loro carattere non vincolante determina sovente ricadute giuridiche di rilevante entità laddove se ne faccia uso per procedere all'accertamento di una presunta responsabilità. A tale logica si è sostanzialmente ispirata la Sentenza n. 7521 del 15 ottobre 2010, con la quale la V sezione del Consiglio di Stato ha precisato che le risposte agli interpellati "sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione". Quanto poi all'efficacia vincolante degli stessi la sentenza precisa che "tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. (C. Stato, sez. IV, 27-11-2000, n. 6299)".

Ne consegue che gli interpellati, così come le circolari, non possono essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma vadano considerati piuttosto un mezzo per portare alla conoscenza dei propri destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative.

Linee guida

In altre parole, le linee guida non sono fonti di diritto ma sono e rimangono una indicazione di massima non provvedimentale e neppure di contenuto normativo.

In sostanza, quindi, le risposte ad interpello:

1. non possono derogare alla legge;
2. non sono equiparabili alla fonte regolamentare che, in quanto tale, è vincolante per tutti soggetti dell'ordinamento;
3. sono dotate di mera efficacia interna nell'ambito dell'amministrazione dalla quale provengono.

Fatte queste doverose premesse si ritiene utile dare evidenza, in sintesi, delle principali risposte fornite dall'Amministrazione suddivise per argomento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUMO PASSIVO NEI LUOGHI DI LAVORO**Interpello 22 novembre 2012, n. 6/2012****Destinatario: Csit - Federbingo - Ascob**

E' stato richiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere sulla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati ai fumatori (sale bingo, esercizi di ristorazione, ecc.) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
- il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo la Commissione ritiene che, in linea generale, il divieto di fumo, introdotto dalla L. 3/2003, riguarda tutti i lavoratori in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la propria attività.

Tuttavia il co. 3, art. 51 della legge richiamata (che fa salva la possibilità di attrezzare sale per fumatori nel rispetto di determinati requisiti tecnici) dispone che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai fumatori devono avere superficie prevalente rispetto all'area complessiva di somministrazione. Da ciò, deduce la Commissione, viene ritenuta ammissibile la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.

Pertanto, stante la normativa vigente, anche nelle sale per fumatori è possibile la presenza temporanea di lavoratori addetti a specifiche mansioni.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Testo unico sulla sicurezza, tra cui la valutazione preliminare della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza derivanti dalla presenza di tali agenti.

PROCEDURE STANDARDIZZATE E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**Interpello 22 novembre 2012, n. 7/2012****Destinatario: Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato**

E' stato chiesto alla Commissione di pronunciarsi in ordine alla possibilità per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori di elaborare il documento di valutazione dei rischi senza utilizzare le procedure standardizzate di cui all'art. 29, co. 5, D.Lgs. 81/2008.

In proposito la Commissione evidenzia che l'art. 17, D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi (con la conseguente elaborazione del documento), specificando che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro "*che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità...*". A parere della Commissione la previsione delle procedure standardizzate è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 dipendenti) uno strumento, identificato dal Legislatore, che permetta alle stesse di redigere il proprio Dvr in modo coerente con quanto previsto, D.Lgs. 81/2008, artt. 28 e 29.

Spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il Dvr, di aver ottemperato all'obbligo della valutazione di tutti i rischi. Ove quindi si abbia riguardo alla finalità della redazione del Dvr, secondo il parere della Commissione, la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi potrà essere fornita dal datore di lavoro in qualsiasi modo idoneo allo scopo e attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un documento che sia coerente con i contenuti degli artt. 17, 28 e 29.

Pertanto il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori potrà disporre delle procedure standardizzate (di prossima pubblicazione) senza comunque che ciò implichi che lo stesso non possa dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la valutazione dei rischi attraverso la predisposizione di un Dvr per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate.

Nella risposta ad interpello si precisa che qualora una azienda abbia un proprio Dvr (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di elaborare un Dvr pur non essendovi obbligata), tale documento non dovrà necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando ovviamente gli eventuali obblighi di aggiornamento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO**Interpello 22 novembre 2012, n. 5/2012****Destinatario: Cnop - consiglio nazionale ordine degli psicologi**

Viene richiesto alla Commissione un parere in ordine alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi a seguito della "valutazione preliminare" possa effettuare ulteriori indagini utilizzando anche alcuni strumenti propri della "valutazione approfondita".

Dopo aver richiamato le disposizioni ad oggi vigenti su tale rischio particolare, comprese le indicazioni fornite e approvate dalla Commissione Consultiva il 17 novembre 2010, viene ricordato che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolge in due fasi, una necessaria (cd valutazione preliminare) e l'altra eventuale (cd valutazione approfondita), che dovrà essere effettuata nel caso in cui nella valutazione preliminare si siano riscontrati rischi da stress e le misure adottate si rivelino inefficaci.

Le indicazioni della Commissione Consultiva richiedono che al datore di lavoro, che abbia riscontrato nella verifica preliminare criticità legate a stress, di pianificare e realizzare le opportune azioni correttive.

L'obbligo del datore di lavoro è quindi quello di adottare misure correttive allo scopo di eliminare o ridurre tale tipologia di rischio, ma, secondo il parere della Commissione di interpello, non vi è obbligo per il datore di lavoro di utilizzare gli strumenti propri della "valutazione approfondita" per identificare le azioni correttive.

Ciò non toglie che il datore di lavoro, sulla base di una sua libera scelta possa ricorrere agli strumenti tipici della valutazione approfondita ma tempi e modi di tali strumenti dovranno essere indicati nella documentazione relativa al Dvr.

OBBLIGO DI DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI ANTINCENDIO NELLE PICCOLE AZIENDE**Interpello 22 novembre 2012, n. 4/2012****Destinatario: Cni - Consiglio Nazionale degli ingegneri**

Viene richiesto alla Commissione di conoscere il parere in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, della designazione dei lavoratori antincendio, tenendo presente che l'art. 5, D.M. 10 marzo 1998 dispone al 2° co. che "...per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano d'emergenza, ferme restando le necessarie misure organizzative e gestionali...".

Secondo il parere della Commissione l'esonero di cui sopra è previsto solo per la redazione del piano di emergenza ma non per la individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, anche per le aziende definite a rischio basso.

Pertanto l'obbligo di designazione dei lavoratori antincendio sussiste anche in tale caso.

Tale disposizione viene ulteriormente confermata dall' art. 34 co. 1-bis, Testo Unico sulla sicurezza che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 5 lavoratori di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

REQUISITI DEL PERSONALE DESTINATO AD ESEGUIRE LAVORI SOTTO TENSIONE**Interpello 22 novembre 2012, n. 3/2012****Destinatario: Cni - Consiglio Nazionale degli ingegneri**

In ordine a tale richiesta di parere la Commissione richiama in primo luogo l'art. 82, D.Lgs. 81/2008 che pone un generale divieto ad eseguire i lavori sotto tensione; tuttavia se ne consente l'esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni e secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.

Per la Commissione la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione dei lavori su parti in tensione, è la norma Cei 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**Interpello 22 novembre 2012, n. 2/2012****Destinatario: Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria**

E' stata avanzata richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione sulla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori addetti all'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano "*soccorritori attivi*" intendendo con tale accezione volontari che abbiano frequentato corsi per la qualifica di VdS (volontari del soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altri enti o associazioni collegati al Ssn 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

Al riguardo la Commissione precisa che l'obbligo della formazione dei lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo se le modalità - anche con riferimento ai requisiti dei soggetti formatori - la durata e il contenuto teorico pratico di tali corsi siano pari o di livello superiore a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, sia come numero di ore sia per gli argomenti trattati.

Qualora dalla comparazione dei programmi si verifici in concreto che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

SERVIZIO DI PREVENZIONE (SPP) IN AZIENDE CON PIÙ UNITA' PRODUTTIVE**Interpello 22 novembre 2012, n. 1/2012****Destinatario: Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e pianificatori**

E' stato richiesto alla Commissione di conoscere quale sia il campo di applicazione dell'art. 31 co. 6, D.Lgs. 81/2008 che prevede l'istituzione obbligatoria all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende in determinati casi di aziende a rischio elevato (aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive, ecc.).

Al riguardo la Commissione ritiene che l'istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire "all'interno dell'azienda" o "dell'unità produttiva" e pertanto nei casi previsti dal co. 6 il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente all'interno della singola unità produttiva.

Il servizio di prevenzione e protezione, precisa la Commissione, dovrà essere adeguato al fine di garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 per tutte le unità produttive.

L'Esperto risponde

Ambiente, suolo e territorio

■ VEICOLAZIONE DEI FANGHI

D. *Nel campo di applicazione delle norme che regolamentano la veicolazione in condotta fognaria delle acque reflue industriali, a volte esiste l'opportunità di veicolare anche i reflui fangosi provenienti dall'attività di depurazione di un classico impianto biologico a fanghi attivi. Quello che si andrebbe a veicolare sarebbe un refluo prelevato dal ritorno del sedimentare secondario e inviato direttamente in condotta senza altri trattamenti intermedi. Un Gestore del Servizio Idrico Integrato che consente questa veicolazione va contro qualche principio normativo specifico? Inoltre è possibile denominare tale refluo come "fanghi biologici di supero" oppure è preferibile non fare cenno al termine "fanghi"?*

R. In effetti il parlare di "fanghi" nel settore degli scarichi espone a delle perplessità superabili soltanto qualora l'impianto atto a riceverli disponga di tutte le autorizzazioni del caso, rilevando, in difetto, il divieto di cui all'art. 107, c. 3, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., tale che "non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura..." salvo l'eccezione ivi prevista (scarti alimentari trattati con apparecchi dissipatori&). Venendo alla disciplina relativa agli impianti di trattamento rileva, peraltro, quanto previsto dall'art. 110, D.lgs. medesimo, con il divieto generale, salvo eccezioni, di utilizzare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. In via eccezionale è consentito all'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, "...in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento", di autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane anche rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (art. 110, c. 2). Inoltre il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, D.lgs. medesimo, sarà, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, stesso D.lgs., anche i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 insediamenti, installazioni o edifici isolati; c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente (art. 110, c. 3). Per quel che qui interessa, infine, le menzionate attività derogatorie potranno essere consentite soltanto a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (art. 110, c. 4). Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti saranno tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti (ad eccezione del produttore dei rifiuti di cui all'art. 110, c. 3, lett. b) sopra indicata - che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti) mentre il gestore del servizio idrico integrato sarà soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla disciplina sui rifiuti. Si consideri, infine, come giurisprudenza elaborata sotto il vigore della

precedente disciplina sugli scarichi (D.lgs. n. 152/1999 reiterato nella parte terza del D.lgs. n. 152/2006) si sia occupata specificatamente della problematica inerente il convogliamento di reflui provenienti da impianto di depurazione industriale in condotta fognaria, deponendo per la riconducibilità dei medesimi alla mera disciplina sugli scarichi qualora non siano, altresì, presenti rifiuti allo stato liquido (quali solventi) (in quest'ultimo caso con necessità di due autorizzazioni, l'una sotto il profilo degli scarichi e l'altra in quanto impianto di trattamento rifiuti) (Cassazione Penale, III, 5 gennaio 2000).

(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 08.01.2013)



Edilizia e urbanistica

■ UN TECNICO DI FIDUCIA VERIFICA LA SANZIONE

D. *A quale ordine o ente pubblico mi posso rivolgere per far verificare la correttezza del conteggio di una sanzione applicata per difformità edilizia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, Dpr 380/2001?*

R. Non esiste alcun ordine od ente pubblico se non il comune, che nel caso specifico è evidentemente parte in causa, a cui ci si possa rivolgere. Ma detta operazione può essere fatta tranquillamente da un tecnico di fiducia che, in base alle norme, può verificare l'esattezza della sanzione. In alternativa, ci si può rivolgere alla magistratura amministrativa o al difensore civico se presente nel comune.

(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

■ L'AMPLIAMENTO DELLA CASA PRIVA DI AGIBILITÀ

D. *Ho inoltrato un'istanza di permesso per costruire ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale della Campania n. 19/09, modificata con legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, chiedendo un ampliamento del fabbricato esistente del 20%. Il fabbricato è ultimato da tre anni, ma non è ancora provvisto del certificato di agibilità. L'ufficio tecnico comunale nega il permesso perchè il fabbricato non è provvisto del certificato di agibilità, anche se l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale Campania 19/09 stabilisce che per i fabbricati esistenti privi del certificato di agibilità è possibile il permesso di costruire. È giusto?*

R. La legge n. 19/2009 della Regione Campania sul cosiddetto Piano Casa contiene disposizioni a carattere speciale che ammettono la deroga agli strumenti urbanistici e come tali devono essere interpretate letteralmente dai comuni. L'articolo 2, comma 1, lettera e) è finalizzato soltanto a definire il concetto di volumetria esistente da applicare in caso di ampliamento (che prima faceva riferimento alla volumetria lorda già edificata ed oggi anche a quella ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità). La verifica però deve riguardare l'articolo 4 nella parte relativa alle fattispecie per le quali è consentito l'ampliamento nel cui ambito figurano gli edifici regolarmente autorizzati, ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale. In tal modo è stata introdotta una particolare fattispecie che ritiene ammissibile l'intervento di ampliamento su edifici non ancora ultimati, come condizione sufficiente per l'assenso comunale, anche se non si possono sottacere alcuni problemi di coordinamento tra le norme, che si sono succedute nel tempo.

(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

■ SÌ ALL'EDIFICIO ALLINEATO SE NON LO VIETA IL PRG

D. È stato realizzato, sulla linea di confine, un edificio, adiacente quello già esistente, sempre dello stesso proprietario. Vorrei sapere, poiché non è specificato nulla dal Prg comunale, se è possibile sfruttare l'allineamento dei fabbricati con quello esistente.

R. Per realizzare legittimamente un edificio occorre che lo stesso sia conforme al dettato normativo del Prg vigente al momento del rilascio per relativo permesso di Costruire. Di conseguenza, dal momento che il Prg nulla dice circa il possibile allineamento, non si ha contrasto con la stessa norma.

(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

**Catasto****■ LA PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA DAI PROPRIETARI**

D. Ho ereditato un immobile nel quale l'inquilino ha effettuato delle ristrutturazioni, modificando la mappa catastale, senza consenso scritto da parte di mio padre. Ora vorrei vendere l'immobile: chi deve far regolarizzare la situazione?

R. L'obbligo di aggiornamento della planimetria catastale spetta al titolare della proprietà, mediante incarico ad un tecnico professionista, abilitato ad operare negli atti catastali, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili ed agrari, agrotecnici laureati e diplomati. Pertanto, se il lettore vuole vendere l'immobile, dovrà prima provvedere a far presentare una denuncia di variazione catastale, ad uno dei tecnici sopracitati, in quanto a norma dell'articolo 19, comma 14 del DI 78/2010, convertito dalla legge 122/10, il venditore deve dichiarare nell'atto che lo stato di fatto dell'immobile corrisponde alla planimetria catastale, a pena di nullità dell'atto stesso. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità, rilasciata dallo stesso tecnico che ha presentato la denuncia di variazione catastale.


(A cura di Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

■ LA SUPERFICIE NON RILEVA SOTTO 1,5 METRI DI ALTEZZA

D. A breve acquisterò una unità immobiliare censita al catasto fabbricati in categoria C/2, di 50 mq. Da una verifica sul posto, la superficie netta risulta di 80 mq. Il tecnico che ha proceduto all'accatastamento sostiene che la consistenza è corretta in quanto la parte di superficie netta, con altezza inferiore a metri 1,50, non deve essere conteggiata perchè nel calcolo, con procedura Docfa, della superficie catastale (lorda) mediante il poligono A1 non viene conteggiata questa porzione. Chiedo un parere in merito.

R. La procedura seguita per il rilevamento della superficie catastale dal tecnico che ha proceduto all'accatastamento è corretta. Infatti, ai sensi del Dpr 138/98, allegato C (Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria) viene specificato che: « La superficie dei locali e degli accessori, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale».

(A cura di Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ LA DIREZIONE LAVORI NEL REGIME DEL 21%**

D. Per i lavori di ampliamento di un alloggio A/2, prima casa e abitazione principale, ricorrono tutti gli estremi per beneficiare dell'Iva al 4%. Al tempo stesso, nell'ambito dei lavori edilizi stessi, i vari professionisti incaricati della direzione dei lavori e del progetto sul piano di sicurezza, fatturano le loro spettanze con l'aliquota Iva del 21%. Queste spese non sono soggette all'applicazione dell'Iva agevolata. Vorrei sapere se è così.

R. Sì, è corretta l'affermazione del lettore. Le aliquote si applicano unicamente alle prestazioni di servizi in base a contratti d'appalto e contratti d'opera. Tutte le altre prestazioni, quali ad esempio i contratti d'opera intellettuale, scontano sempre l'aliquota ordinaria del 21 per cento.
(A cura di Giuliani Giampaolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

■ IL CARRELLO ELEVATORE NON È UN «MEZZO DI TRASPORTO»

D. *Ai fini della territorialità e, quindi, degli adempimenti Intrastat, si chiede se il noleggio di carrelli elevatori in Paesi Ue dev'essere compreso tra i noleggi di mezzi di trasporto (per cui occorre fare attenzione se si tratta di noleggio breve o lungo) oppure tali mezzi vanno inclusi nei beni materiali diversi dai mezzi di trasporto, applicando le regole generali.*

R. La corretta applicazione della disciplina Iva, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi di cui alla fattispecie in esame, comporta, preliminarmente, la necessità di individuare cosa deve intendersi per mezzo di trasporto. Una definizione in tal senso, come chiarisce la circolare 37/E del 2011, non è rinvenibile né nelle disposizioni nazionali in materia di Iva, né in quelle contenute nelle direttive comunitarie. Utili criteri definitivi sono peraltro forniti dal regolamento di esecuzione (Ue) 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. L'articolo 38 del regolamento definisce come mezzi di trasporto i veicoli, motorizzati o no, e gli altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all'altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli, e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei a essere utilizzati per il trasporto. In via esemplificativa, vengono individuati i seguenti mezzi di trasporto: veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; rimorchi e semirimorchi; vagoni ferroviari; navi; aeromobili; veicoli specificamente allestiti per il trasporto di malati e feriti; trattori e altri vettori agricoli; veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di disabili. Dall'elencazione emerge con una certa chiarezza che la peculiare funzione di tali beni debba essere il trasporto di persone od oggetti da un luogo all'altro, mentre vanno esclusi i veicoli di natura meramente strumentale ad altre attività (agricola, industriale o commerciale), per i quali la funzione di trasporto si presenta come del tutto accidentale. Sono tali i mezzi di trasporto che, pur essendo dotati di propulsione propria, hanno una funzione diversa dal trasporto, come, nel caso in questione, i carrelli elevatori. Si ritiene, dunque, che al noleggio di carrelli industriali elevatori si applichi la normativa generale dell'articolo 7-ter del Dpr 633/1972, che prevede l'assoggettamento a Iva dell'operazione nel Paese del committente, tramite il meccanismo dell'inversione contabile.

(A cura di Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

■ L'ONERE DELL'IMU SPETTA AL PERMUTATARIO

D. *Come Srl, con atto notarile ho stipulato una «permuta di fabbricato contro porzione di edificio da costruire». Il fabbricato è inabitabile e andrà demolito quando il comune rilascerà il permesso per costruire. Ai fini Imu, al comune è stata inviata da parte della Srl una dichiarazione sostitutiva, con allegata documentazione giustificativa per ridurre la base imponibile del 50%. Nel caso descritto, l'Imu la deve pagare la Srl o il proprietario del fabbricato?*

R. L' Imu, come l' Ici, va corrisposta prioritariamente dai titolari del diritto di proprietà sui beni immobili (terreni e fabbricati) o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione). La permuta, ai sensi dell'articolo 1552 del Codice civile, è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. La natura del contratto è consensuale, con effetti sia reali, sia obbligatori (si veda Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 1960 del 29 gennaio 2008). Effetti reali perché il bene già esistente viene trasferito dal permutante al permutatario con effetto immediato, salvo che non siano state apposte specifiche clausole contrattuali che congelino l'effetto immediato. Ad esempio, in caso di condizione sospensiva consistente nel rilascio del permesso di costruire, come potrebbe essere nel caso di specie. Effetti obbligatori perché una delle parti assume un impegno avente ad oggetto il bene futuro che, nel momento in cui verrà ad esistenza, si trasferirà, senza necessità di un ulteriore consenso, alla controparte, quale effetto reale differito dello stesso contratto di permuta. In conclusione, l' Imu deve essere corrisposta dal proprietario del fabbricato che nel caso prospettato, in assenza di specifiche condizioni sospensive, sarebbe il permutatario (impresa di costruzione). (A cura di Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP, CSE E CSP**

D. *Come previsto dalle leggi in materia le figure di RSPP, ASPP e del coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE) per il mantenimento dei requisiti devono obbligatoriamente frequentare un n.n di ore formazione di aggiornamento quinquennali. La ns azienda organizza per i propri dipendenti corsi di formazione interni sulla sicurezza. Nel caso in cui, ad esempio, un ASPP dovesse partecipare ad una di queste attività (magari è anche preposto), le ore possono essergli riconosciute come aggiornamento? Se sì, ci sono eventuali requisiti formali che devono essere rispettati per attestare la validità? (attestato, programma, ecc.)*

R. L'accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome in data 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti prevede che i corsi, compreso l'aggiornamento, debbano essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-learning ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda, che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome in data 26 gennaio 2006 in tema di formazione del RSPP e quello assunto in data 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, prevedono invece un sistema più complesso e articolato di individuazione dei soggetti formatori. In ogni caso, affinché i corsi che l'azienda organizza per i propri dipendenti possano essere riconosciuti validi ai fini dell'aggiornamento, è necessario, innanzitutto, che i docenti che intervengono posseggano tutti i requisiti previsti dagli accordi sopra evidenziati e che nei corsi non siano meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si trattino significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Quanto ai requisiti formali per poter dimostrare la validità del corso, occorre che l'erogazione della formazione sia accertabile e verificabile attraverso specifici atti documentali (quali, foglio presenze, programma del corso, elenco dei docenti ed eventuale attestato di partecipazione e frequenza). Non è espressamente richiesta la data certa su tali documenti ma è chiaro che potrebbe essere interesse sia dei soggetti formatori che dei discendenti poter dimostrare, con certezza, la data di avvenuta erogazione/fruizione del corso medesimo.

(Masciocchi Pierpaolo, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 04.01.2013)

■ FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

D. *Il legale rappresentante di una società con un atto notarile conferisce ad un socio poteri di ordinaria amministrazione limitatamente a tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne la formazione RSPP il socio incaricato ha diritto a seguire il percorso formativo per datori di lavoro oppure dovrà frequentare i moduli A, B e C?*

R. A norma dell'art. 2, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08 ricopre la qualifica di datore di lavoro, ai fini della sicurezza, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Gli indici di riconoscimento della figura datoriale sono, dunque, almeno due: l'uno di carattere formale, che si riconduce appunto alla titolarità del rapporto di lavoro col lavoratore, l'altro di natura sostanziale che si riconnette, invece, al concetto di responsabilità in relazione ai tradizionali indici della autonomia, potere decisionale e di spesa. Nel caso prospettato nel quesito pare non ricorra alcuno degli elementi giuridicamente costitutivi della figura datoriale. L'atto notarile di trasferimento dei poteri di ordinaria amministrazione limitatamente alle tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro non è di per sé sufficiente a legittimare la titolarità, in capo al predetto soggetto, dei rapporti lavorativi in essere in azienda né ad attribuirgli la formale responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva (indice formale). Per altro verso non emerge, da quanto esposto nel quesito, la titolarità di poteri decisionali e di spesa (indice sostanziale). In aggiunta la funzione, eventualmente assunta dal socio, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, potrebbe anche essere giuridicamente incompatibile con quella di datore di lavoro, qualora l'azienda rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 31, comma 6, del D.Lgs 81/08 (aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi non possa frequentare il percorso formativo per datori di lavoro ma, invece, i moduli A), B) e C).

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 04.01.2013)

■ LA SICUREZZA ALL'INGEGNERE COME LAVORO AUTONOMO

D. Sono un ingegnere civile, iscritto all'albo, attualmente dipendente presso un'impresa di costruzioni. A breve mi sarà attribuita la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro per l'intero complesso aziendale (articolo 16, Dlgs 81/2008). Strategicamente si è deciso che eserciti questa delicata funzione come libero professionista oppure istituisca una Srl. Essendo quest'ultima di onerosa gestione, dal punto di vista della nuova riforma sul lavoro, posso quindi optare per instaurare una collaborazione senza che vi sia il sospetto di lavoro subordinato? Salvo la pregressa esperienza acquisita negli anni, non tutti i compiti che andrò ad svolgere necessitano di iscrizione all'albo, ma nel contempo, la corretta gestione richiede altissima professionalità e rigore.

R. La riforma del mercato del lavoro considera genuinamente autonome tutte quelle prestazioni lavorative a partita Iva svolte nell'esercizio di attività professionali «per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni». L'elenco delle attività per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo è appena stato definito dal ministero del Lavoro, con il decreto 20 dicembre 2012 che include tra gli ordini professionali riconosciuti il Consiglio nazionale degli ingegneri. In via secondaria non opera la presunzione che si tratti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e non di un rapporto genuinamente regolato da partita Iva, se la prestazione lavorativa presenta i seguenti requisiti:

a) è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività (e questo sembra proprio il suo caso);

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233). Tale reddito è pari, per l'anno 2012, a 18,663 euro (e immaginiamo che anche tale requisito sia presente nel caso del lettore). Pare dunque che la situazione rappresentata possa essere considerata un genuino rapporto di lavoro autonomo, alla sola condizione che esso poi non venga concretamente svolto con i caratteri del lavoro subordinato, ossia non vi sia un obbligo pressante di presenza o di giustificare le assenze, che vi sia una certa libertà di manovra nello svolgimento delle mansioni e così via.

(A cura di Angelo Pompei, Alberto Bosco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

**Lavoro, previdenza e professione****■ CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEDUCIBILI NEL QUADRO CM**

D. Il contributo soggettivo versato alla propria cassa di previdenza consulenti del lavoro o geometri o veterinari, commercialisti, architetti eccetera, che per tali professionisti in regime normale viene scalato sul quadro " P", nel regime dei minimi può essere scalato nel quadro CM7, alla stessa stregua dei versamenti Inps artigiani e commercianti, oppure va lasciato sul quadro RP?

R. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a norma di legge sono deducibili, da parte del contribuente minimo, nel quadro CM, a prescindere dalla circostanza che essi siano devoluti all'Inps ovvero a Casse autonome di categoria.

(A cura di Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)

**Rifiuti e bonifiche****■ LA TARES NON DISTINGUE I RIFIUTI PER «QUALITÀ»**

D. *Il mio comune ha deliberato in materia di Tares. In merito ai rifiuti, ha stabilito una tariffa differenziata in base alla quantità prodotta, ma non alla qualità. È corretto tale comportamento? Il comune deve stabilire delle tariffe differenziate anche per la qualità (ad esempio: secco non riciclabile, plastica, carta eccetera) essendo diverso il costo di smaltimento? Qualora risposta fosse affermativa, è impugnabile la delibera ed entro quale termine?*

R. In materia di Tares (la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, in vigore dall'1 gennaio 2013), l'articolo 14, comma 11, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che «la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ..., riferite ... agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ... ». I successivi commi 17 e 18 prevedono poi, rispettivamente, delle riduzioni «per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche» (quindi: carta, vetro, plastica eccetera), e per i «rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero». Come si vede, la legge non stabilisce criteri di quantificazione della tariffa secondo la «qualità» dei rifiuti prodotti, né ve n'è bisogno. I rifiuti più «costosi» da smaltire sono quelli speciali, pericolosi, tossici e nocivi, i quali però non rientrano nella raccolta comunale, non danno luogo ad applicazione della Tares (comma 10), e sono smaltiti tramite ditte specializzate. Quanto allo smaltimento dei rifiuti non organici (frazione secca), e a quelli di plastica e di carta – tanto per restare nell'esempio del lettore – il loro minor costo di smaltimento, grazie al riutilizzo assicurato dalla raccolta differenziata, è stato tenuto presente dal legislatore, con le riduzioni contemplate dal già ricordato comma 17. La delibera, ove fosse illegittima, può essere impugnata davanti al Tar entro sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza. Ove, in base alla delibera illegittima, il lettore dovesse ricevere un atto d'imposizione (accertamento, cartella esattoriale e via dicendo), può impugnare l'atto d'imposizione con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, chiedendo la «disapplicazione della delibera illegittima» in relazione all'atto impugnato (articolo 7 del DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario).

(A cura di Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 14.01.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano